SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 291

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 15 dicembre 2009

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

Banca d'Italia:

Agenzia del territorio:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 236

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 2009, n. **180**.

Regolamento recante la privatizzazione della «Fondazione Il Vittoriale degli Italiani», a norma dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 2, comma 634 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in particolare la lettera. *b)* che prevede la trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato;

Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concernente regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 7 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.118 del 22 maggio 2002;

Visto il regio decreto-legge 17 luglio 1937, n.1447, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1937, n. 2554, concernente l'istituzione della Fondazione «Il Vittoriale degli Italiani», con sede in Gardone Riviera (Brescia);

Vista la legge 17 ottobre 1996, n.534, recante nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;

Ritenuto che la trasformazione in soggetto di diritto privato sia la più idonea a favorire le molteplici e differenziate attività della Fondazione il «Vittoriale degli Italiani», con sede in Gardone Riviera (Brescia), Fondazione a rilevanza nazionale;

Sentite le Organizzazioni sindacali;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 10 novembre 2008;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2009;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Privatizzazione della Fondazione «Il Vittoriale degli Italiani»

1. L'ente pubblico «Fondazione Il Vittoriale degli Italiani», di seguito denominato: «Ente», con sede in Gardone Riviera, è trasformato in fondazione di diritto privato, di seguito denominata: «Fondazione», a decorrere dal 1° gennaio 2010.

2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del codice medesimo.

3. La vigilanza sulla Fondazione è esercitata dal Ministero per i beni e le attività culturali.

4. La Fondazione «Il Vittoriale degli Italiani» non è ammessa al contributo ordinario annuale dello Stato di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534.

Art. 2.

Modifiche statutarie

1. Gli amministratori della Fondazione adottano, entro il 31 dicembre 2009, le necessarie modifiche statutarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Sulle suddette modifiche è acquisito il parere del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 7 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 2002.

2. Lo statuto prevede la partecipazione agli organi di amministrazione e di controllo di rappresentanti dell'amministrazione statale, nonché di rappresentanti degli enti locali interessati. Esso prevede altresì tra gli organi della Fondazione un direttore generale che esercita specifiche funzioni in materia di organizzazione e gestione delle risorse umane ed economiche.

3. Il presidente della Fondazione, alla cui nomina si procede previo parere del Ministro per i beni e le attività culturali, è responsabile della politica culturale della Fondazione.

Art. 3.

Patrimonio dell'ente

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal patrimonio dell'ente pubblico «Fondazione Il Vittoriale degli Italiani». L'organo di revisione verifica che l'inventario sia redatto entro sessanta giorni dalla avvenuta trasformazione e che sia conferita distinta evidenziazione ai beni la cui gestione o conservazione costituiva lo scopo istituzionale dell'ente pubblico. Negli inventari patrimoniali della Fondazione derivante dalla trasformazione sono distintamente elencati i beni che provengono dall'ente pubblico trasformato e quelli di successiva acquisizione.

2. I beni di cui al comma 1, la cui gestione o conservazione costituisce lo scopo istituzionale della Fondazione, permangono destinati a tale finalità e sono assoggettati al disposto degli articoli 10, comma 1, e 12, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. Oltre alle predette disposizioni di tutela, ogni atto di alienazione o di trasferimento di diritti reali relativi ai beni facenti parte del patrimonio della Fondazione, e che siano strumentali al perseguimento del suo scopo istituzionale, è sottoposto a specifica autorizzazione del Ministero vigilante.

Art. 4.

Destinazione delle risorse umane

1. All'atto della privatizzazione i rapporti di lavoro con il personale dipendente a tempo indeterminato dell'ente pubblico «Fondazione Il Vittoriale degli Italiani» sono integralmente confermati e proseguono con la fondazione di diritto privato.

2. Al suddetto personale continua ad applicarsi, fino all'approvazione dello statuto della Fondazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, il regime giuridico ed economico già in godimento nel rapporto con l'ente pubblico. Per il suddetto periodo al personale dipendente a tempo indeterminato si applica l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, relativo al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse. Successivamente all'approvazione dello statuto, si applica il contratto collettivo di lavoro di diritto privato del pertinente comparto.

Art. 5.

Finanziamento

1. La Fondazione «Il Vittoriale degli Italiani» si finanzia con entrate proprie, senza oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

Norma transitoria

1. Gli attuali membri degli organi della Fondazione «Il Vittoriale degli Italiani» restano in carica fino all'insediamento di quelli nominati a seguito dell'entrata in vigore del nuovo statuto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONDI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

CALDEROLI, *Ministro per la semplificazione normativa*

ROTONDI, *Ministro per l'attuazione del programma di Governo*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 77

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 634 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2007, n. 300.

«634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il 31 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze sentite le Organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera *e)* del presente comma, nonché dall'art. 9, comma 1-*bis*, lettera *c)*, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;

d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;

e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;

f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera *b)*;

g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi;

h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;

i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.».

— Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto-legge legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2008, n. 147; la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, è pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* 21 agosto 2008, n. 195.

«Art. 26. — 1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma.

2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.

3. Il comma 636 dell'art. 2 e l'allegato *A* della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché i commi da 580 a 585 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

4. All'alinea del comma 634 del medesimo art. 2 della predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa";

b) le parole: "amministrative pubbliche statali" sono sostituite dalle seguenti: "pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa,";

c) le parole: "termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".

5. All'art. 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165, le parole: "e con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: ", il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione normativa".

6. L'Unità per il monitoraggio, istituita dall'art. 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la relativa dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui, comprensiva delle risorse già stanziate, confluisce in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, sono determinate le finalità e le modalità di utilizzazione delle risorse di cui al comma 6.».

— Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto-legge legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio 2009, n. 150; la legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102», è pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* 4 agosto 2009, n. 179.

«Art. 17 *(Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti).* — 1. All'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo le parole "31 marzo 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009";

b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. ".

2. All'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole "30 giugno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009" e le parole da "su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione" fino a "Ministri interessati" sono sostituite dalle seguenti: "su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze".

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, a ciascuna amministrazione vigilante sono assegnati, tenuto conto dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonché degli effetti derivanti dagli interventi di contenimento della spesa di cui ai successivi commi 5, 6 e 7 del presente articolo, gli obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire a decorrere dall'anno 2009, nella misura complessivamente indicata dall'art. 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni vigilanti competenti trasmettono tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli enti assoggettati a riordino.

4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell'art. 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione.

4-*bis*. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

5. Le amministrazioni vigilanti, previa verifica delle economie già conseguite dagli enti ed organismi pubblici vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di riordino, adottano interventi di contenimento strutturale della spesa dei predetti enti e organismi pubblici, ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, idonei a garantire l'integrale conseguimento dei risparmi di cui al comma 3.

6. All'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere:

"*h)* la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;

i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.".

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e gli enti interessati dall'attuazione del comma 3 del presente articolo non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Sono fatte salve le assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Per le finalità di cui al comma 4 dell'art. 34-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresì fatte salve le assunzioni dell'Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

8. Entro il 30 novembre 2009 le amministrazioni di cui al comma 3 comunicano, per il tramite dei competenti uffici centrali di bilancio, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento della funzione pubblica le economie conseguite in via strutturale in riferimento alle misure relative agli enti ed organismi pubblici vigilati ed, eventualmente, alle spese relative al proprio apparato organizzativo. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad eccezione delle Autorità amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati. Ove gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, fermo restando quanto previsto dal comma 7, trova applicazione la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 641, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9. In esito alla comunicazione da parte delle amministrazioni delle suddette economie di cui al comma 8, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e i Ministri interessati, è determinata la quota da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione o alla mancata attivazione del processo di riordino, di trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici vigilati, previsto dall'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal presente articolo.

10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un'unione ai sensi dell'art. 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti.

11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del presente articolo nonché dal personale di cui all'art. 3, comma 94, lettera *b)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.

13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi 10 e 11.

14.

15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'art. 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'art. 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'art. 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010.

18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'art. 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010.

19. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2010.

20. All'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: "due membri", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "tre membri".

21. All'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini delle deliberazioni dell'Autorità, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente".

22. L'art. 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.

22-*bis*. Ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali delle società controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attività strumentali, può essere disposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi e di controllo e degli organismi di vigilanza in carica, a seguito dell'adozione di delibere assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti.

22-*ter*. La revoca disposta ai sensi del comma 22-*bis* integra gli estremi della giusta causa di cui all'art. 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione.

23. All'art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: "1-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale";

b) al comma 2 dopo le parole: "mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica" sono aggiunte le seguenti: "o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale";

c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo;

d) il comma 5 è abrogato. Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"5-*bis*. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.

5-*ter*. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-*bis*, ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-*bis* sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.".

24. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera *a)*, pari a 14,1 milioni di euro per l'anno 2009 e a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2009, mediante l'utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte nel capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, quanto ai restanti 9,1 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

25. L'art. 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano programmatico si intende perfezionato con l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il termine di cui all'art. 64, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008 si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di cui al medesimo articolo.

26. All'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole "somministrazione di lavoro" sono aggiunte le seguenti "ed il lavoro accessorio di cui alla lettera *d)*, del comma 1, dell'art. 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.";

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.";

d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-*bis*. Le disposizioni previste dall'art. 5, commi 4-*quater*, 4-*quinquies* e 4-*sexies* del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'art. 35, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto".

27. All'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Si applicano le disposizioni previste dall'art. 36, comma 3, del presente decreto.".

28. All'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

"*c-bis*) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'art. 16-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

29. Dopo l'art. 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente:

"Art. 57-*bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni)*. — 1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l'indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.

2. Per la realizzazione e la gestione dell'indice si applicano le regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione dell'indice è affidato al CNIPA.

3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.".

30. All'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera *f)*, sono inserite le seguenti:

"*f-bis*) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;".

30-*bis*. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per i controlli previsti dalle lettere f-*bis*) e f-*ter*) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità".

30-*ter*. Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta.

30-*quater*. All'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo.";

b) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "dall'amministrazione" sono inserite le seguenti: "di appartenenza, o da altra amministrazione,".

30-*quinquies*. All'art. 10-*bis*, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: "procedura civile," sono inserite le seguenti: "non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e".

31. Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima può disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo nonché sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite.

32. All'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46, è aggiunto il seguente comma:

"46-*bis*. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le regioni di cui al comma 46 sono autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni derivate in essere. La predetta ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle posizioni finanziarie, si svolge con il supporto dell'advisor finanziario previsto nell'ambito del piano di rientro di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.".

33. Fermo restando quanto previsto dall'art. 45 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare la parte dell'avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a destinazione vincolata, per far fronte a spese di investimento e per la ricerca, finalizzate anche alla sicurezza.

34. Entro il 31 luglio 2009, l'ENAC comunica l'entità delle risorse individuate ai sensi del comma 33 relative all'anno 2008 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che individua, con proprio decreto gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.

34-*bis*. Al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale con traffico superiore a dieci milioni di passeggeri annui, nel caso in cui gli investimenti si fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalità di aggiornamento valide per l'intera durata del rapporto. In tali casi il contratto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e può graduare le modifiche tariffarie, prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad un riequilibrio del piano economico-finanziario della società di gestione.

35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell'art. 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle misure di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento agli oneri relativi all'utilizzo delle infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.

35-*bis*. Per il personale delle Agenzie fiscali il periodo di tirocinio è prorogato fino al 31 dicembre 2009.

35-*ter*. Al fine di assicurare l'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale impegno connesso all'emergenza sismica nella regione Abruzzo, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 8 milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi e la relativa gestione, in particolare per le colonne mobili regionali. In ragione della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2009, gli acquisti sono effettuati anche in deroga alle procedure previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

35-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 35-*ter*, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

35-*quinquies*. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attività di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dall'anno 2010, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui da destinare alla speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno, di cui all'art. 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

35-*sexies*. In relazione alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione e al fine di mantenere, nel contempo, la piena operatività del sistema del soccorso pubblico e della prevenzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, è autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei limiti delle risorse di cui al comma 35-*septies*, da effettuare nell'ambito delle graduatorie di cui al comma 4 dell'art. 23 del presente decreto e, ove le stesse non fossero capienti, nell'ambito della graduatoria degli idonei formata ai sensi dell'art. 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

35-*septies*. Per le finalità di cui al comma 35-*sexies*, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2009 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

35-*octies*. Atteso il progressivo ampliamento delle attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'art. 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare un più efficace e qualificato esercizio delle funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del terri-

torio e del mare ed è formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di presidente, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno è scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario.

35-*novies*. Il comma 11 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa".

35-*decies*. Restano ferme tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni, decise dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dell'art. 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15, nonché i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano.

35-*undecies*. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari a complessivi 70 milioni di euro, previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che i destinatari non facciano espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle risorse disponibili, al versamento delle somme occorrenti all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima le necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da trasmettere in via telematica, dei beneficiari e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione.

35-*duodecies*. Il credito d'imposta di cui al comma 35-*undecies* non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica legislativo 10 febbraio 2000, n. 361, concernente «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 dicembre 2000, n. 286.

— Il decreto del Ministero per i beni le attività culturali 7 maggio 2002, recante «Individuazione dei casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche che operano nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali è subordinato a preventivo parere, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 maggio 2002, n. 118.

— Il regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1447, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1937, n. 2554, concernente l'istituzione della Fondazione «Il Vittoriale degli Italiani», con sede in Gardone Riviera (BS) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia 31 agosto 1937, n. 202.

— La legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante «Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 ottobre 1996, n. 248.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, citata in nota alle premesse, è il seguente:

«Art. 1. — A decorrere dal 1° gennaio 1997, le istituzioni culturali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 sono ammesse, a domanda, al contributo ordinario annuale dello Stato mediante l'inserimento nell'apposita tabella emanata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di seguito denominato "Ministro", di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. La tabella è sottoposta a revisione ogni tre anni, con la medesima procedura.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari unitamente ad un prospetto in cui, in modo uniforme, sono riassunti i dati preventivi e consuntivi relativi al bilancio ed all'attività delle istituzioni culturali di cui al medesimo comma 1.».

Note all'art. 2:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, si veda in nota alle premesse.

— Per il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 7 maggio 2002, si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo degli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2004, n. 45.

«Art. 10 *(Beni culturali)*. — 1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. Sono inoltre beni culturali:

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'art. 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'art. 13:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricompense fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica rivestano come complesso un eccezionale interesse.

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera *a)*:

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;

e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;

i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;

l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere *a)* ed *e)*, che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.».

«Art. 12 *(Verifica dell'interesse culturale)*. — 1. Le cose immobili e mobili indicate all'art. 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.

2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.

3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1.

4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.

5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione, qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.

6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice.

7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'art. 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall'art. 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.

8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico, conservato presso il Ministero e accessibile al Ministero e all'agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 30 *(Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse)*. — 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.

2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale.

2-*bis*. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.

2-*ter*. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-*bis*, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.

2-*quater*. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2-*quinquies*. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.».

09G0188

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 14 ottobre 2009.

Modifica del P.D.G. 5 maggio 2009, di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, della società «Camera arbitrale di Roma».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il PDG 5 maggio 2009 d'iscrizione al n. 44 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della «Camera arbitrale di Roma», Azienda speciale della Camera di commercio I.A.A. di Roma», con sede legale in Roma, via Dè Burrò n. 147, codice fiscale n. e p. IVA 08790001005;

Vista l'istanza in data 30 luglio 2009, prot. DAG 14/08/2009.0104155.E, integrata il 2 ottobre 2009 prot. DAG 07/10/2009.0121996.E, con la quale è stato comunicato che la sede operativa in Roma della «Camera Arbitrale di Roma» è stata trasferita da via De Burrò n. 147 a via dell'Umiltà n. 48;

Considerato che occorre procedere al continuo aggiornamento delle vicende modificative, comunicate ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone:

La modifica del P.D.G. 5 maggio 2009 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 della «Camera arbitrale di Roma», azienda speciale della Camera di commercio I.A.A. di Roma», con sede legale in Roma, via Dè Burrò n. 147, codice fiscale n. e P.IVA 08790001005, limitatamente alla sede principale.

Dalla data del 14 luglio 2009 la sede operativa in Roma deve intendersi sita in via dell'Umiltà n. 48.

Resta ferma l'iscrizione al n. 44 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 14 ottobre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

09A14806

PROVVEDIMENTO 16 ottobre 2009.

Modifica dei PP.DG. 23 gennaio 2007, 10 maggio 2007, 16 luglio 2007, 5 novembre 2007, 15 febbraio 2008, 16 giugno 2008, 9 dicembre 2008 e 12 gennaio 2009, d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, della associazione non riconosciuta «Conciliatore bancario finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR», denominato «Organismo di conciliazione bancaria».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto i PP.DG 23 gennaio 2007, 10 maggio 2007, 16 luglio 2007, 5 novembre 2007, 15 febbraio 2008, 16 giugno 2008, 9 dicembre 2008 e 12 gennaio 2009, con i quali l'organismo non autonomo costituito dalla associazione non riconosciuta «Conciliatore bancario finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie

bancarie, finanziarie e societarie - ADR», denominato «Organismo di conciliazione bancaria», con sede legale in Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, codice fiscale n. e p.i. 08934091003, è stato iscritto al n. 3 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Vista la nota in data 28 luglio 2009 prot. DAG 06/08/2009.0102307.E, con la quale l'avv. Corrado Conti, nato a città Sant'Angelo (Pescara) il 16 giugno 1933, in qualità di legale rappresentante della associazione non riconosciuta «Conciliatore bancario finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR», ha comunicato che il consiglio dell'associazione ha provveduto ad apportare alcune modifiche al regolamento di procedura per la conciliazione;

Verificata la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 nonché ai criteri stabiliti dall'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Considerato che occorre procedere al continuo aggiornamento delle vicende modificative, comunicate ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

la modifica dei PP.DG. 23 gennaio 2007, 10 maggio 2007, 16 luglio 2007, 5 novembre 2007, 15 febbraio 2008, 16 giugno 2008, 9 dicembre 2008 e 12 gennaio 2009, d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla associazione non riconosciuta «Conciliatore bancario finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR», denominato «Organismo di conciliazione bancaria», con sede legale in Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, codice fiscale n. e p.i. 08934091003, limitatamente al regolamento di procedura per la conciliazione.

Dalla data del presente provvedimento si approva il nuovo regolamento di procedura per la conciliazione.

Resta ferma l'iscrizione al n. 3 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti, nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 16 ottobre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

09A14894

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 novembre 2009.

Anticipazione alla provincia de L'Aquila dei tributi di spettanza sospesi per effetto dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 aprile 2009, emanato ai sensi dell'art. 6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, che dispone la sospensione del termine per l'adempimento degli obblighi tributari;

Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile 16 aprile 2009, n. 3, emanato in qualità di Commissario delegato, che ha individuato i comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo;

Visti gli articoli 1 e 6 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che prevede, tra l'altro, la rideterminazione della sospensione del versamento dei tributi;

Visti gli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, che recano, rispettivamente, disposizioni relative alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti e alla ripresa degli stessi nella provincia di L'Aquila;

Visto l'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009 che aggiunge all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3780 del 6 giugno 2009 il comma 3-*bis*, il quale prevede che gli importi dei tributi di spettanza della provincia di L'Aquila non percepiti per effetto della sospensione dei versamenti tributari sono anticipati al predetto ente dallo Stato, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e che, a decorrere dalla data della ripresa della riscossione dei predetti tributi sospesi, si provvede a ridurre i trasferimenti erariali a favore della provincia di L'Aquila di importi pari alle anticipazioni concesse;

Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010;

Considerata la necessità di anticipare alla provincia di L'Aquila gli importi dei tributi di spettanza della stessa non percepiti per effetto della sospensione dei versamenti tributari fino alla ripresa degli stessi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento delle finanze;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto del provvedimento

1. Con il presente decreto sono individuate le modalità per la determinazione dell'importo da anticipare, ai sensi dell'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, alla provincia di L'Aquila, a copertura dei tributi di spettanza della medesima non percepiti per effetto della sospensione dei versamenti tributari prevista dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009.

Art. 2.

Determinazione, attribuzione e recupero dell'anticipazione dei tributi

1. L'importo dell'anticipazione dei tributi di spettanza della provincia di L'Aquila è determinato sulla base dei dati, di cassa, concernenti l'addizionale sul consumo di energia elettrica, l'imposta provinciale di trascrizione, l'imposta R.C.A., il tributo provinciale per i servizi di tutela, protezione e igiene dell'ambiente e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, come risultanti dal certificato di conto consuntivo per l'anno 2007, predisposto dall'ente interessato ed acquisito dal Ministero dell'interno.

2. L'importo di cui al comma 1 è attribuito alla provincia di L'Aquila dal Ministero dell'interno, nel limite della somma di 4 milioni di euro, a valere sul capitolo di spesa numero 1316.

3. Con successivo decreto sono disciplinate le modalità per il recupero dell'importo anticipato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2009

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2009
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 352

09A14908

DECRETO 4 dicembre 2009.

Modifica del saggio di interesse legale.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, comma 1, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;

Visto il proprio decreto ministeriale 12 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 2007, con il quale la misura del tasso di interesse legale è stata fissata al 3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2008;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;

Decreta:

Art. 1.

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata all'1% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il Ministro: TREMONTI

09A14939

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 novembre 2009.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 2 del 21 febbraio 2006, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali di lavoro;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del dott. Pasquale Cirulli, membro supplente in rappresentanza di Assolombarda;

Vista la nota prot. n. 655/ALP-BA/rd del 9 novembre 2009 di Assolombarda, con la quale viene designato membro supplente della suddetta Commissione il dott. Filippo Cozzi in sostituzione del dott. Pasquale Cirulli;

Ritenuto di dovere procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il dott. Filippo Cozzi è nominato membro supplente in sostituzione del dott. Pasquale Cirulli in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali di lavoro in rappresentanza di Assolombarda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 16 novembre 2009

Il direttore provinciale: WEBER

09A14801

DECRETO 17 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Garcia Etienne Carlos Alberto, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza, in data 15 settembre 2008, con la quale il sig. Garcia Etienne Carlos Alberto, nato a Tampico (Stato di Tamaulipas, Messico) il 9 novembre 1972, cittadino messicano, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Médico Cirujano», rilasciato in data 1° ottobre 1999 dall'«Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey-Campus Monterrey» con sede a Monterrey (Stato di Nuevo Leon, Messico), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 ed, in particolare, il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere espresso dalla Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nella riunione del 9 dicembre 2008;

Vista la definitiva decisione della citata Conferenza dei servizi, che, nella riunione del 16 giugno 2009, ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'esito della misura compensativa effettuata in data 8 e 15 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 206/2007, a seguito della quale il sig. Garcia Etienne Carlos Alberto è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico-chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «Médico Cirujano», rilasciato in data 1° ottobre 1999 dall'«Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey-Campus Monterrey» con sede a Monterrey (Stato di Nuevo Leon, Messico) al sig. Garcia Etienne Carlos Alberto, nato a Tampico (Stato di Tamaulipas, Messico) il 9 novembre 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

2. Il dott. Garcia Etienne Carlos Alberto è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici-chirurghi territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale, in base al titolo riconosciuto con il presente decreto, è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14899

DECRETO 25 novembre 2009.

Concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, per i lavoratori della società «Argol Air Cargo Srl». (Decreto n. 48297).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'accordo governativo del 27 marzo 2009, di recepimento dell'intesa del 26 marzo 2009 intervenuta presso la regione Lazio, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società Argol Air Cargo Srl, è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di ventiquattro mesi, in favore di un numero massimo di 65 unità lavorative che verranno poste in CIGS a decorrere dal 20 aprile 2009;

Visto il decreto n. 46133 del 28 maggio 2009 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 58 unità lavorative, della società Argol Air Cargo Srl, per il periodo dal 20 aprile 2009 al 19 ottobre 2009;

Vista l'istanza presentata in data 3 novembre 2009, con la quale la società Argol Air Cargo Srl, ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 58 unità lavorative per il periodo dal 20 ottobre 2009 al 19 aprile 2010;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 58 unità lavorative, per il periodo dal 20 ottobre 2009 al 19 aprile 2010;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 58 unità lavorative, della società Argol Air Cargo Srl, per il periodo dal 20 ottobre 2009 al 19 aprile 2010.

Unità: Fiumicino (Roma);

Matricola INPS: 7052900214;

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società è tenuta a presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

09A14807

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 ottobre 2009.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Direzione e gestione società cooperativa», in Predosa e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di mancato accertamento datato 20 febbraio 2008 redatto da un revisore del Ministero dello sviluppo economico nei confronti della società cooperativa «Direzione e gestione società cooperativa», con sede in Zola Predosa (Bologna);

Viste le risultanze ispettive dalle quali risulta che sono stati emessi, da parte della direzione provinciale del lavoro di Bologna, provvedimenti sanzionatori riguardanti violazioni in materia di lavoro notturno e, congiuntamente, all'INPS ed all'INAIL sono state contestate all'Ente in argomento violazioni in materia di previdenza e assistenza per omissioni contributive;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 19 dicembre 2008 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Direzione e gestione società cooperativa», con sede Zola Predosa (Bologna), codice fiscale n. 02538591203 costituita in data 2 marzo 2005.

Art. 2.

Il dott. Maurizio Maccagni nato a Fiorenzuola D'Adda (Piacenza) il 24 giugno 1951 e residente a Parma a via Bassano del Grappa n. 5, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario ha il compito di provvedere al risanamento della situazione e alla regolarizzazione, ove possibile, delle violazioni contestate in materia di lavoro.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2009

Il direttore generale: CINTI

09A14793

DECRETO 28 ottobre 2009.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Nuova Speranza società cooperativa», in Marano di Napoli e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di accertamento datato 26 maggio 2008 redatto da un revisore del Ministero dello sviluppo economico nei confronti della società cooperativa «Nuova Speranza società cooperativa a r.l.», con sede in Marano di Napoli (Napoli);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative all'assenza nello statuto della previsione di cui all'art. 2545-*quater* del codice civile, al mancato rinnovo delle cariche sociali, all'omesso versamento del contributo di revisione dovuto, al mancato aggiornamento del libro soci.

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 18 giugno 2009 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Viste le risultanze aggiornate degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Nuova Speranza società cooperativa», con sede in Marano di Napoli (Napoli), codice fiscale n. 80049860630, costituita in data 11 aprile 1975.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Mautone nato a Pomigliano D'Arco (Napoli) il 30 aprile 1970 e residente in Marigliano (Napoli) a Corso Vittorio Emanale III, 43 - Palazzo Ceppi, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di provvedere ad introdurre nello statuto la previsione di cui all'art. 2545-*quater* del codice civile, al pagamento del contributo biennale dovuto, all'aggiornamento del libro soci e al rinnovo delle cariche sociali.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2009

Il direttore generale: CINTI

09A14794

DECRETO 28 ottobre 2009.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Babà Società cooperativa sociale ONLUS», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di accertamento datato 18 settembre 2008 redatto da un revisore del Ministero dello sviluppo economico nei confronti della società cooperativa «Babà Società cooperativa sociale ONLUS» con sede in Roma;

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative alla mancata redazione del regolamento di cui alla legge n. 142/2001, al mancato versamento del contributo di revisione dovuto, alla mancata ratificata dell'ammissione di un socio svantaggiato, alla mancata convocazione dell'assemblea per deliberare sul ripianamento delle perdite di esercizio;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 18 giugno 2009 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Babà Società cooperativa sociale ONLUS», con sede in Roma - Codice fiscale n. 09143741008 costituita in data 21 settembre 2006.

Art. 2.

La dott.ssa Ilaria Sciamanna nata a Roma il 19 dicembre 1972 con studio in Roma a via A. Baiamonti n. 4, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla redazione e al deposito del regolamento interno di cui alla legge n. 142/2001, al pagamento del contributo di revisione dovuto, alla verifica dell'iter per l'ammissione dei soci ed in particolare alla verifica della posizione del socio svantaggiato, alla convocazione dell'assemblea per il ripianamento delle perdite di esercizio.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2009

Il direttore generale: CINTI

09A14808

DECRETO 12 novembre 2009.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «P.A.P. Società cooperativa sociale di servizi e assistenza ONLUS», in Paola.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il D.D. 18 giugno 2009, n. 17/SGC/2009 con il quale la società cooperativa «P.A.P. Società cooperativa sociale di servizi e assistenza ONLUS» con sede in Paola (Cosenza) è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile per un periodo di dodici mesi e l'avv. Sabrina Mirabelli ne è stato nominato commissario governativo;

Vista la nota pervenuta in data 19 ottobre 2009 con la quale l'avv. Mirabelli Sabrina rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

È prorogata la gestione commissariale, già disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile con D.D. del 18 giugno 2009 n. 17/SGC/2009, della so-

cietà cooperativa «P.A.P. Società cooperativa sociale di servizi e assistenza ONLUS», con sede in Paola (Cosenza) - Codice fiscale n. 02560760783 - costituita in data 1° aprile 2003.

Art. 2.

L'avv. Antonio Quintieri nato a Cosenza il 26 settembre 1969, con studio in Cosenza a via Sabotino n. 13, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa in sostituzione dell'avv. Sabrina Mirabelli dimissionario.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente avendo cura di inserire persone svantaggiate nella misura prevista dalle legge, pagare il contributo biennale di revisione e versare il 3% degli utili netti.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2009

Il direttore generale: CINTI

09A14809

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 novembre 2009.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.», dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 118-*septiesdecies* del regolamento (CE) n. 1234/07, per la DOC «Modena» o «di Modena».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118-*sexiesdecies* e 118-*septiesdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007, concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007, concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008, concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2009, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 3 giugno 2009, con il quale è stata individuata la società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» come soggetto conforme alla norma EN 45011 e pertanto idoneo a svolgere le funzioni di controllo di cui all'art. 118-*septiesdecies* del regolamento (CE) n. 1234/07;

Visto il riconoscimento come denominazione di origine controllata del vino denominato «Modena» o «di Modena» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota inoltrata dalla competente Regione Emilia-Romagna con la quale è stata individuata «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» quale organismo di controllo della DOC sopra citata, ed il parere favorevole espresso dalla medesima regione sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentato dall'organismo di controllo;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari inoltrata da «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» e valutata l'adeguatezza del piano dei controlli e del prospetto tariffario;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.», con sede in Roma, via Piave, 24, è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118-*septiesdecies* del regolamento (CE) n. 1234/07 per la DOC «Modena» o «di Modena» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.», autorizzata, di seguito denominata «Organismo di Controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia ed i comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione dell'organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare l'Albo dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione, preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento all'organismo di controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto – ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 – attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'organismo di controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo.

Art. 3.

1. Dal momento che l'autorizzazione all'organismo «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» ad eseguire il controllo sulla DOC «Modena» o «di Modena» viene concessa mentre il processo produttivo della denominazione è in atto, l'organismo autorizzato potrà accettare da ciascun aderente al circuito tutelato autodichiarazioni di conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione, per le fasi produttive precedenti all'avvio del controllo.

Art. 4.

1. L'organismo di controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate e esaminate, il piano di controllo, il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'art. 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'organismo di controllo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi come indicati nella documentazione presentata.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

1. L'organismo di controllo autorizzato fornisce al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari ed alla Regione Emilia-Romagna gli elementi ed i dati conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività di controllo e certificativa.

2. Appena completata la realizzazione da parte del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari di un sistema informatico dedicato, l'organismo di controllo autorizzato dovrà procedere all'inserimento nello stesso dei dati di cui al comma 1.

Art. 6.

1. L'organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e dalla competente Regione Emilia-Romagna.

2. L'organismo di controllo autorizzato ha l'onere di fornire ai predetti enti le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 7.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto ha validità di tre anni dalla data di emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A14797

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 30 novembre 2009.

Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2010, ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione. (Provvedimento n. 2757).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il codice delle assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto in particolare l'art. 335, comma 2, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il quale prevede che il contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, dovuto dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, nonché dalle sedi secondarie di imprese di assicurazione e riassicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica è commisurato ad un importo non superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'ISVAP mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente;

Visto il regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

Rilevato che dalle elaborazioni relative ai bilanci dell'esercizio 2008 delle imprese di assicurazione risulta che nei rami danni e vita l'incidenza degli oneri di gestione sui premi del lavoro diretto è stata pari al 6,08%;

Dispone:

Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione di cui all'art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'esercizio 2010 l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati è fissata nella misura del 6,1% dei predetti premi.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e reso disponibile sul sito internet dell'Autorità.

Roma, 30 novembre 2009

Il presidente: GIANNINI

09A14802

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI MESSINA

DECRETO 20 novembre 2009.

Individuazione delle fondazioni, associazioni, comitati ed enti, per il cui tramite possono essere effettuate erogazioni liberali deducibili dal reddito di impresa, a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali del 1° ottobre 2009.

IL PREFETTO DI MESSINA

Premesso che il comune di Messina con riferimento alle frazioni di Giampilieri, Giampilieri Superiore, Giampilieri Marina, Briga, Briga Superiore, Briga Marina, Molino, Santa Margherita Marina, Altolia e Pezzolo, ed i comuni di Itala e Scaletta Zanclea sono stati interessati dagli eventi alluvionali del 1° ottobre 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, con il quale è stato dichiarato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 concernente i primi interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina;

Visto l'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, che stabilisce:

che sono deducibili dal reddito di impresa le erogazioni in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti;

che non si considerano destinati ad attività estranee all'esercizio dell'impresa beni ceduti ai predetti soggetti gratuitamente e per le medesime finalità;

che entrambe le forme di liberalità non sono soggette all'imposta sulle donazioni;

Visto, in particolare, il comma 4 del medesimo articolo, che demanda ad un decreto del Prefetto la individuazione delle fondazioni, delle associazioni, dei comitati e degli enti destinatari delle predette liberalità;

Decreta:

Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui all'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133 , per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali del 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina nelle premesse specificato, sono così individuati:

a) organizzazioni non lucrative e di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, nonché integrato dall'art. 30 comma 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, istituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;

c) amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;

d) associazioni sindacali e di categoria.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 20 novembre 2009

Il prefetto: ALECCI

09A14805

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, inerente la richiesta di modifica della indicazione geografica tipica dei vini «Colline Teatine».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini d'abruzzo per il tramite della Regione Abruzzo, intesa ad ottenere la modifica della indicazione geografica tipica dei vini «Colline Teatine»;

Visto il parere favorevole della Regione Abruzzo sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 15 settembre 2009, presente il funzionario della Regione Abruzzo, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «COLLINE TEATINE»

Art. 1.

Denominazioni e vini

L'indicazione geografica tipica «Colline Teatine» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

Base ampelografica

L'indicazione geografica tipica «Colline Teatine» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colline Teatine» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo.

L'indicazione geografica tipica «Colline Teatine» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Bombino, Chardonnay, Cococciola, Falanghina, Fiano, Garganega, Greco, Malvasia, Manzoni bianco, Montonico, Moscato, Passerina, Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Trebbiano (da Trebbiano abruzzese e da Trebbiano toscano), Vermentino è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

L'indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Merlot, Pinot nero, Primitivo, Sangiovese, Syrah è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.

Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni a condizione che:

il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

il quantitativo di uva prodotta da ciascuno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;

la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall'art. 4 del presente disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall'art. 4 del presente disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;

l'indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica «Colline Teatine», comprende l'area collinare dell'intero territorio amministrativo dei comuni di Ari, Arielli, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalincontrada, Chieti, Crecchio, Filetto, Francavilla al mare, Guardiagrele, Giuliano Teatino, Miglianico, Orsogna, Ortona, Poggiofiorito, Ripa Teatina, S. Giovanni Teatino, San Martino sulla Marruccina, Tollo, Torrevecchia Teatina, Vacri, Villamagna, in provincia di Chieti.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colline Teatine» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di qualità.

Per i vini a indicazione geografica tipica «Colline Teatine», la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, già comprensiva della maggiorazione prevista dal d.m. 2 agosto 1996, non deve essere superiore a:

tonnellate 22 per le tipologie bianco, rosso e rosato;

tonnellate 20 per le tipologie con specificazione di vitigno/i.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Colline Teatine» devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,50% vol. per la tipologia bianco;

10,00% vol. per le tipologie rosso e rosato;

10,50% vol. per le tipologie con specificazione di vitigno/i.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la Regione Abruzzo può autorizzare con proprio atto, sentite le organizzazioni/associazioni di categoria, la riduzione di detti valori dello 0,5%.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della regione Abruzzo.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%. Qualora vengano superati detti limiti, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini ad indicazione geografica tipica «Colline Teatine» all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Colline Teatine» bianco 10,00% vol.;

«Colline Teatine» rosso e rosato 10,50% vol.;

«Colline Teatine» novello 11,00% vol.;

«Colline Teatine» passito secondo la vigente normativa;

«Colline Teatine» con specificazione di vitigno/i 11% vol..

Art. 7.

Etichettatura e designazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica «Colline Teatine» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Colline Teatine» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

09A14798

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, inerente la richiesta di modifica della indicazione geografica tipica dei vini «Colline Frentane».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini d'Abruzzo per il tramite della Regione Abruzzo, intesa ad ottenere la modifica della indicazione geografica tipica dei vini «Colline Frentane»;

Visto il parere favorevole della Regione Abruzzo sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 15 settembre 2009, presente il funzionario della Regione Abruzzo, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «COLLINE FRENTANE»

Art. 1.

Denominazioni e vini

L'indicazione geografica tipica «Colline Frentane» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

Base ampelografica

L'indicazione geografica tipica «Colline Frentane» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colline Frentane» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo.

L'indicazione geografica tipica «Colline Frentane» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Chardonnay, Cococciola, Falanghina, Fiano, Greco, Malvasia bianca lunga, Manzoni bianco, Montonico, Moscato, Passerina, Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Sauvignon, Trebbiano (da Trebbiano abruzzese e da Trebbiano toscano), Vermentino è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. L'indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Merlot, Pinot nero, Primitivo, Sangiovese, Syrah è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.

Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni a condizione che:

il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

il quantitativo di uva prodotta da ciascuno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;

la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall'art. 4 del presente disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall'art. 4 del presente disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;

l'indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Colline Frentane» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Archi, Atessa, Altino, Bomba, Casoli, Castel Frentano, Fossacesia, Frisa, Lanciano, Mozzagrogna, Paglieta, Perano, Rocca San Giovanni, Sant'Eusanio del Sangro, Santa Maria Imbaro, San Vito Chietino, Torino di Sangro, Treglio, in provincia di Chieti.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colline Frentane» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di qualità.

Per i vini a indicazione geografica tipica «Colline Frentane», la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, già comprensiva della maggiorazione prevista dal d.m. 2 agosto 1996, non deve essere superiore a:

tonnellate 22 per le tipologie bianco, rosso e rosato;

tonnellate 20 per le tipologie con specificazione di vitigno/i.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Colline Frentane» devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,50% vol. per la tipologia bianco;

10,00% vol. per le tipologie rosso e rosato;

10,50% vol. per le tipologie con specificazione di vitigno/i.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la Regione Abruzzo può autorizzare con proprio atto, sentite le organizzazioni/associazioni di categoria, la riduzione di detti valori dello 0,5%.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della regione Abruzzo.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80 % per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%. Qualora vengano superati detti limiti, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini ad indicazione geografica tipica «Colline Frentane» all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Colline Frentane» bianco 10,00% vol.;

«Colline Frentane» rosso e rosato 10,50% vol.;

«Colline Frentane» novello 11,00% vol.;

«Colline Frentane» passito secondo la vigente normativa;

«Colline Frentane» con specificazione di vitigno/i 11% vol.

Art. 7.

Etichettatura e designazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica «Colline Frentane» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Colline Frentane» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

09A14799

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, inerente la richiesta di modifica della indicazione geografica tipica dei vini «Colline Pescaresi».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini d'Abruzzo per il tramite della Regione Abruzzo, intesa ad ottenere la modifica della indicazione geografica tipica dei vini «Colline Pescaresi»;

Visto il parere favorevole della Regione Abruzzo sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 15 settembre 2009, presente il funzionario della Regione Abruzzo, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRUDUZIONE DEL VINO A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «COLLINE PESCARESI»

Art. 1.

Denominazioni e vini

L'indicazione geografica tipica «Colline Pescaresi» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

Base ampelografia

L'indicazione geografica tipica «Colline Pescaresi» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colline Pescaresi» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo.

L'indicazione geografica tipica «Colline Pescaresi» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Biancame, Bombino, Chardonnay, Cococciola, Falanghina, Fiano, Greco, Malvasia, Manzoni bianco, Montonico, Moscato, Mostosa, Passerina, Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Sylvaner verde, Traminer, Trebbiano (da Trebbiano abruzzese e da Trebbiano toscano), Vermentino è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85%, dal corrispondente vitigno.

L'indicazione geografica tipica «Colline Pescaresi» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Barbera, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Dolcetto, Maiolica, Malbech, Merlot, Pinot nero, Primitivo, Sangiovese, Syrah è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.

Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colline Pescaresi» è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni a condizione che:

il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

il quantitativo di uva prodotta da ciascuno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;

la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall'art. 4 del presente disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall'art. 4 del presente disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;

l'indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Colline Pescaresi» comprende le aree collinari dell'intero territorio amministrativo della provincia di Pescara, nella regione Abruzzo.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colline Pescaresi» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di qualità.

Per i vini a indicazione geografica tipica «Colline Pescaresi», la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, già comprensiva della maggiorazione prevista dal d.m. 2 agosto 1996, non deve essere superiore a:

tonnellate 20 per le tipologie bianco, rosso e rosato;

tonnellate 18 per le tipologie con specificazione di vitigno/i.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Colline Pescaresi» devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,50% vol. per la tipologia bianco;

10,00% vol. per le tipologie rosso e rosato;

10,50% vol. per le tipologie con specificazione di vitigno/i.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la Regione Abruzzo può autorizzare con proprio atto, sentite le organizzazioni/associazioni di categoria, la riduzione di detti valori dello 0,5%.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della regione Abruzzo.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80 % per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%.

Qualora vengano superati detti limiti, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini ad indicazione geografica tipica «Colline Pescaresi» all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Colline Pescaresi» bianco 10,00% vol.;

«Colline Pescaresi» rosso e rosato 10,50% vol.;

«Colline Pescaresi» novello 11,00% vol.;

«Colline Pescaresi» passito secondo la vigente normativa;

«Colline Pescaresi» con specificazione di vitigno/i 11,00% vol.

Art. 7.

Etichettatura e designazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica «Colline Pescaresi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Colline Pescaresi» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

09A14800

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana» registrata con regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio tutela Provolone Valpadana, con sede in Cremona - Piazza Marconi n. 3 - e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e della provincia autonoma di Trento, competenti per territorio, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Provolone Valpadana» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «PROVOLONE VALPADANA»

Art. 1.

La denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana», di seguito indicata con la sigla DOP, è riservata, al formaggio prodotto nell'area geografica di cui all'art. 2 e avente i requisiti fissati all'art. 3.

Art. 2.

La zona di provenienza del latte, di trasformazione e di elaborazione del formaggio «Provolone Valpadana» comprende il territorio amministrativo di seguito specificato;

Regione Lombardia: l'intero territorio amministrativo delle province di Cremona e Brescia;

i comuni di Torre Pallavicina, Pumenengo, Calcio, Romano di Lombardia, Fontanelle, Barbata, Antegnate, Martinengo, Covo, Calcinate, Bolgare, Telgate, Cividate al Piano, Mormico al Serio, Polosco, Carobbio degli Angeli, Chiuduno, Pagazzano e Calvenzano ricadenti nella provincia di Bergamo;

i comuni di Asola, Acquanegra sul Chiese, Casalmoro, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Bozzolo, Rivarolo Mantovano e Roverbella ricadenti nella provincia di Mantova;

i comuni di San Rocco al Porto, Caselle Landi, Castelnuovo Bocca d'Adda, Guardamiglio, Santo Stefano Lodigiano, Corno Giovane, Corno Vecchio, Meleti, Maccastorna, Senna Lodigiana, Somaglia, Fombio, San Fiorano, Maleo, Codogno, Cavacurta, Camairago, Castiglione d'Adda, Bertonico, Terranova dei Passerini, Casalpusterlengo, Ospedaletto, Lodigiano, Orio Litta, Livraga, Brembio, Turano Lodigiano, Secugnago, Borghetto Lodigiano, Ossago Lodigiano, Villanova del Sillaro, Mairago, Cavenago d'Adda, San Martino in Strada, Massalengo, Pieve Fissiraga, Conegliano Laudense, Lodi, Corte Palasio, Crespiatica, Abbadia Cerreto, Boffalora d'Adda ricadenti nella provincia di Lodi.

Regione Veneto: l'intero territorio amministrativo delle province di Verona, Vicenza, Padova e Rovigo.

Regione Emilia Romagna: l'intero territorio amministrativo della provincia di Piacenza.

Provincia autonoma di Trento: i comuni di Ala, Avio, Besenello, Brentonico, Bleggio Superiore, Bleggio Inferiore, Calliano, Folgaria, Isera, Lomaso, Nomi, Nogaredo, Mori, Ronzo Chienis, Rovereto, Trambileno, Vallarsa, Volano, Arco, Dro, Molina di Ledro, Nago-Torbole, Riva del Garda, Terragnolo, Pomarolo, Villa Lagarina, Aldeno, Trento, Cimone, Garnica Terme, Terlago, Vezzano, Padergnone, Calavino, Lasino, Cavedine, Drena, Tenno, Fiavè, Grigno, Cinte Tesino, Castello Tesino, Pieve Tesino, Ospedaletto, Ivano Fracena, Strigno, Samone, Bieno, Spera, Scurelle, Carzano, Villa Agnedo, Castelnuovo, Telve, Telve di Sopra, Torcegno, Ronchi Valsugana, Borgo Valsugana, Roncegno Terme, Novaledo, Levico Terme, Vignola, Falesina, Frassilongo, Fierozzo, Palù del Farsina, S.Orsola Terme, Bedollo, Baselga di Pinè, Fornace, Civezzano, Pergine Valsugana, Tenna, Bosentino, Vigolo Vattaro, Vattaro, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Centa S. Nicolò, Lavarone, Luserna.

Art. 3.

La denominazione di origine «Provolone Valpadana» è riservata al formaggio semiduro a pasta filata prodotto con latte di vacca intero, ad acidità naturale di fermentazione, proveniente da vacche allevate esclusivamente nella zona di produzione di cui al precedente art. 2.

Produzione - Il formaggio Provolone Valpadana è prodotto con latte crudo di vacca intero, raccolto nella zona di origine da meno di 60 ore dalla prima mungitura, ad acidità naturale di fermentazione, che può subire:

per la tipologia dolce - il trattamento termico nella misura massima della pastorizzazione;

per la tipologia piccante - il trattamento termico della termizzazione.

Alimentazione del bestiame.

L'alimentazione base delle bovine da latte, costituita da foraggi (verdi o conservati), mangimi e mangimi concentrati, deve provenire, per non meno del 50%, dalla zona di origine, viene applicata alle vacche in lattazione, agli animali in asciutta ed alle manze oltre i 7 mesi di età.

I foraggi ammessi sono: foraggi freschi - foraggi freschi da prati stabiliti od artificiali o sfalciati.

Le essenze foraggere idonee sono:

erbe di prato stabile polifita, di medica, trifoglio; erbai singoli od associati composti da loietto, segale, avena, orzo, granturchino, frumento, sorgo da ricaccio, mais, panico, erba mazzolina, festuca, fleolo, lupinella, pisello, veccia e favino;

fieni: ottenuti dall'essiccamento in campo, con tecniche di aeroessiccazione o per disidratazione, delle essenze foraggere utilizzabili come foraggi verdi;

paglie: di cereali quali frumento, orzo, avena, segale, triticale;

insilati; trinciati; fieni silo.

Mangimi ammessi (elenco delle materie prime per mangimi, raggruppate per categorie ad integrazione dei foraggi).

Cereali e loro derivati:

mais, orzo, frumento, sorgo, avena, segale, triticale: granelle, sfarinati e relativi derivati sia essiccati che insilati, compresi gli schiacciati, i derivati trattati termicamente come fiocchi, gli estrusi, i micronizzati;

pastoni di mais: spiga integrale del mais sfarinata in pastone integrale di mais o in pastone di pannocchia; granella umida sfarinata in pastoni di farina umida.

Semi oleaginosi loro derivati: soia, cotone, girasole, lino: granelle, sfarinati e relativi derivati, quali farine di estrazione espeller, sottoposti anche a trattamenti termici.

Tuberi e radici, loro prodotti: patata e relativi derivati.

Foraggi disidratati: essenze foraggere: paglia di cereali, tutolo di mais, pianta integrale di mais, tal quali, trinciati, sfarinati o pellettati.

Derivati dell'industria dello zucchero: polpe secche esauste, polpe secche semizuccherine, polpe melassate;

melasso e/o derivati: solo come adiuvanti tecnologici ed appetibillizzanti pari ad un valore massimo del 2,5% della sostanza secca della razione giornaliera.

Semi di leguminose, carrube:

pisello proteico, fave, favine: granelle, sfarinati e relativi derivati;

carrube: essiccate e relativi derivati.

Grassi: grassi di origine vegetale con numero di iodio non superiore a 70, acidi grassi da olii di origine vegetale con acidi grassi tal quali o salificati. Sono ammessi olii di pesce come supporti per «additivi» e «premiscele».

Minerali: sali minerali autorizzati dalla vigente legislazione.

Additivi: vitamine, oligoelementi, amminoacidi, aromatizzanti, antiossidanti, autorizzati dalla vigente legislazione, salvo che per antiossidanti ed aromatizzanti sono ammessi solo quelli naturali o natural-identici.

Varie: è ammesso l'utilizzo di lievito di birra inattivato come supporto nelle «premiscele».

Rintracciabilità e tracciabilità del prodotto.

Ciascuna forma di Provolone Valpadana riporta un codice univoco aziendale (numerico e/o alfanumerico) per la garanzia dell'individuazione della stessa in ogni fase del processo, fino all'eventuale confezionamento.

Produzione.

La coltura di fermenti lattici utilizzata in lavorazione deve essere siero innesto naturale, proveniente da siero residuo della lavorazione precedente, che può essere sottoposto al processo di concentrazione; il siero innesto può essere integrato con ceppi isolati da siero innesto di «Provolone Valpadana» di buona qualità; in caso di documentato scadimento delle sue caratteristiche, il siero innesto può provenire, eventualmente e saltuariamente, da caseificio certificato per la medesima produzione; i sieri innesti devono essere lasciati acidificare fino ad ottenere la giusta acidità (massimo 26° SH/50 ml).

La coagulazione, a temperatura di 36°- 39°C, è ottenuta secondo le seguenti modalità:

per la tipologia dolce, con caglio di vitello ove è consentita la presenza di una percentuale di agnello e/o di capretto;

per la tipologia piccante, con caglio di capretto e/o di agnello.

La filatura della pasta, nel rispetto degli usi leali e costanti, viene effettuata dopo fermentazione naturale lattica in modo continuativo esclusivamente su coagulo ottenuto nello stesso caseificio nel quale è avvenuta la lavorazione del latte; il pH di filatura dovrà essere di 4,70-5,20.

La modellatura è effettuata manualmente o con l'ausilio di appositi stampi.

Il formaggio così ottenuto viene posto in acqua fredda o refrigerata per il rassodamento.

Le forme passano, successivamente, alla fase della salatura in salamoia con una concentrazione salina massima di 22 Bè, per un periodo di tempo variabile, in relazione al peso della forma, da poche ore fino a trenta giorni.

Prima dell'entrata nel magazzino di stagionatura, le forme possono essere sottoposte ad asciugatura.

La stagionatura è effettuata in ambienti idonei per temperatura ed umidità, all'interno della zona di produzione. Il formaggio in stagionatura può essere rivestito con materiali ricoprenti che possono contenere E 202, E 203, E 235 nei limiti di legge; in alternativa può essere utilizzato un imballaggio plastico protettivo; è consentito l'uso di paraffina.

Il periodo di stagionatura può variare come segue:

fino a 6 kg: stagionatura minima dieci giorni;

oltre i 6 kg: stagionatura minima trenta giorni;

oltre 15 kg e solo per la tipologia piccante: stagionatura minima novanta giorni;

oltre 30 kg con marchiatura P.V.S., tipologia piccante: stagionatura oltre 8 mesi.

Il formaggio può essere affumicato.

Il peso è variabile in relazione alla forma.

La forma, differenziata, può essere: a salame, a melone, tronco-conica, a pera anche sormontata da testolina sferica (fiaschetta); la superficie esterna può presentare leggere insenature determinate dal passaggio delle corde di sostegno.

La crosta si presenta liscia, sottile, di colore giallo chiaro, dorato, talvolta giallo bruno. È ammessa l'assenza di crosta per la tipologia dolce destinata alla successiva porzionatura e relativo confezionamento.

La pasta è generalmente compatta e può presentare una leggera e rada occhiatura; è consentita una leggera sfogliatura nel formaggio a breve stagionatura, mentre è caratteristica una sfogliatura più marcata nel formaggio a lunga stagionatura; il colore è generalmente giallo paglierino.

Il sapore è delicato fino alla stagionatura di tre mesi, pronunciato verso il piccante a stagionatura più avanzata o quando si sia fatto uso di caglio di capretto o agnello, utilizzati da soli o congiuntamente.

Il tenore massimo di acqua non deve essere:

superiore al 46% per tutta la tipologia dolce e nella tipologia piccante fino a 6 kg;

superiore al 43% nella tipologia piccante oltre i 6 kg.

Il grasso sulla sostanza secca non può essere inferiore al 44%.

Marchiatura - Il marchio che identifica la D.O.P. Provolone Valpadana è così individuato:

carattere scrittura ERAS;

pantone process color - 356 CVC - 293 CVC - 123 CVC - 179 CVC per il logogramma 418 CVC;

quadricromia - 100% ciano/90% giallo/25% nero.

Il marchio può essere utilizzato anche in versione monocromatica.

Tutte le forme intere devono riportare il logo della denominazione di origine protetta Provolone Valpadana, che deve essere riprodotto su idoneo supporto inviolabile (metallo, plastica).

L'apposizione del marchio deve avvenire all'immissione delle forme in magazzino.

Il formaggio Provolone Valpadana, prima della commercializzazione in forme intere, potrà essere personalizzato con l'ausilio di strisce di carta, etichette, sacchi o materiale equivalente. Per ciascuna delle predette personalizzazioni dovrà obbligatoriamente essere riportato il logo e la citazione, per esteso, della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana», in misura non inferiore alla sesta parte (un sesto) dello spazio occupato dalla marca commerciale, con esclusione dei formati fino a 6 kg.

Nel caso di marchiatura con timbro ad inchiostro, deve essere indicata, nei limiti suesposti, la denominazione «Provolone Valpadana», escludendo l'obbligo della indicazione del logo della D.O.P.

A partire dal compimento dell'ottavo mese di stagionatura, i detentori del Provolone Valpadana, esclusivamente nella tipologia piccante, possono richiedere l'apposizione a fuoco del marchio «P.V.S.», acronimo di Provolone Valpadana Stagionato. Il formaggio, per potersi fregiare del suddetto marchio, deve superare la espertizzazione, espressamente richiesta dal detentore del formaggio ed a carico dello stesso. L'esame selettivo riguarderà l'aspetto esterno della forma (non deve presentare frezzature ed il suono, alla battitura, deve risultare omogeneo), la struttura della pasta (con sfogliatura, privo di occhiature e non elastica), il colore (bianco tendente al giallo paglierino), il sapore (presenza del pizzicore del piccante e non salato) e l'aroma (intenso in combinazione con l'odore).

Confezionamento - Il marchio, comprensivo della denominazione, deve essere riprodotto sulle confezioni destinate al consumatore finale in proporzione all'imballaggio utilizzato in misura non inferiore al 10% dello spazio disponibile. La denominazione Provolone Valpadana dovrà essere indicata con il medesimo carattere. L'indicazione «Denominazione di origine protetta» può essere sostituita dall'acronimo DOP, anche puntato.

09A14810

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario straordinario, dei componenti del Comitato di sorveglianza e del presidente del suddetto Comitato, della Classica Società di Intermediazione Mobiliare S.p.a., in Milano.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 18 settembre 2009, ha nominato il sig. dott. Angelo Pappadà commissario straordinario ed i sigg, avv. Roberto Ghio, prof. avv. Gaetano Presti e la prof.ssa Paola Schwizer componenti del Comitato di sorveglianza della Classica Società di Intermediazione S.p.a., con sede in Milano, ai sensi dell'art. 56. comma 3, del decreto legislativo n. 58/98, posta in amministrazione straordinaria, su proposta della Banca, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 3 settembre 2009.

Si comunica altresì che nella riunione del 21 settembre 2009, tenuta dal Comitato di sorveglianza, il prof. avv. Gaetano Presti è stato nominato Presidente del Comitato stesso.

09A14969

AGENZIA DEL TERRITORIO

Elenco dei comuni nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati che non risultano dichiarati al catasto

In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni, si rende noto che, per i comuni catastali compresi nell'elenco allegato al presente comunicato, a seguito di specifici accertamenti, sono state costituite liste di particelle iscritte al catasto terreni interessate da fabbricati presenti sul territorio ma che non risultano dichiarati al catasto. Nell'elenco i comuni interessati sono riportati in ordine alfabetico, per provincia.

Gli elenchi di tali particelle, sulle quali si è accertata la presenza di costruzioni o di ampliamenti di costruzioni non dichiarati, comprensivi dell'eventuale data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, sono consultabili, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato, presso ciascun comune interessato, presso le sedi dei competenti Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e nel sito Internet della stessa agenzia, alla pagina http://www.agenziaterritorio.gov.it/.

Tali fabbricati devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano, a cura dei soggetti titolari di diritti reali, entro sette mesi dalla data di pubblicazione del presente comunicato. Qualora gli interessati non presentino le suddette dichiarazioni entro tale termine, gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, in surroga del soggetto obbligato inadempiente e con oneri a carico dello stesso, all'iscrizione in catasto, mediante la predisposizione delle dichiarazioni redatte ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e alla notifica dei relativi esiti.

Si specifica che l'identificazione dei fabbricati è avvenuta attraverso un'attività di identificazione da foto aeree, condotta in collaborazione con l'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), e successivi processi «automatici» di incrocio con le banche-dati catastali. Trattandosi di elaborazioni massive, si potrebbero essere verificate delle incoerenze nell'individuazione delle particelle riportate negli elenchi pubblicati, con inclusione — in qualche caso — di immobili già censiti in catasto.

ALLEGATO

AGRIGENTO	AGRIGENTO	A089
AGRIGENTO	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	A181
AGRIGENTO	ARAGONA	A351
AGRIGENTO	BIVONA	A896
AGRIGENTO	BURGIO	B275
AGRIGENTO	CALAMONACI	B377
AGRIGENTO	CALTABELLOTTA	B427
AGRIGENTO	CAMASTRA	B460
AGRIGENTO	CAMMARATA	B486
AGRIGENTO	CAMPOBELLO DI LICATA	B520
AGRIGENTO	CANICATTI`	B602
AGRIGENTO	CASTELTERMINI	C275
AGRIGENTO	CASTROFILIPPO	C341
AGRIGENTO	CATTOLICA ERACLEA	C356
AGRIGENTO	CIANCIANA	C668
AGRIGENTO	COMITINI	C928
AGRIGENTO	FAVARA	D514
AGRIGENTO	GROTTE	E209
AGRIGENTO	JOPPOLO GIANCAXIO	E390
AGRIGENTO	LICATA	E573
AGRIGENTO	LUCCA SICULA	E714
AGRIGENTO	MENFI	F126
AGRIGENTO	PORTO EMPEDOCLE	F299
AGRIGENTO	MONTALLEGRO	F414
AGRIGENTO	MONTEVAGO	F655
AGRIGENTO	NARO	F845
AGRIGENTO	PALMA DI MONTECHIARO	G282
AGRIGENTO	RACALMUTO	H148
AGRIGENTO	RAFFADALI	H159
AGRIGENTO	RAVANUSA	H194
AGRIGENTO	REALMONTE	H205
AGRIGENTO	RIBERA	H269
AGRIGENTO	SAMBUCA DI SICILIA	H743
AGRIGENTO	SAN BIAGIO PLATANI	H778
AGRIGENTO	SAN GIOVANNI GEMINI	H914
AGRIGENTO	SANTA ELISABETTA	I185
AGRIGENTO	S MARGHERITA DI BELICE	I224
AGRIGENTO	SANT`ANGELO MUXARO	I290
AGRIGENTO	SANTO STEFANO QUISQUINA	I356
AGRIGENTO	SCIACCA	I533
AGRIGENTO	SICULIANA	I723
AGRIGENTO	VILLAFRANCA SICULA	L944
ALESSANDRIA	ALBERA LIGURE	A146
ALESSANDRIA	ALESSANDRIA	A182
ALESSANDRIA	ALFIANO NATTA	A189
ALESSANDRIA	ALTAVILLA MONFERRATO	A227
ALESSANDRIA	ALZANO SCRIVIA	A245
ALESSANDRIA	AVOLASCA	A523
ALESSANDRIA	BASSIGNANA	A708
ALESSANDRIA	BELFORTE MONFERRATO	A738
ALESSANDRIA	BERZANO DI TORTONA	A813
ALESSANDRIA	BISTAGNO	A889
ALESSANDRIA	BORGHETTO DI BORBERA	A998
ALESSANDRIA	BOSIO	B080
ALESSANDRIA	BOZZOLE	B109
ALESSANDRIA	BRIGNANO-FRASCATA	B179
ALESSANDRIA	CABELLA LIGURE	B311
ALESSANDRIA	CAMAGNA MONFERRATO	B453
ALESSANDRIA	CANTALUPO LIGURE	B629
ALESSANDRIA	CAPRIATA D`ORBA	B701
ALESSANDRIA	CARBONARA SCRIVIA	B736
ALESSANDRIA	CARENTINO	B765
ALESSANDRIA	CAREZZANO	B769
ALESSANDRIA	CARPENETO	B818
ALESSANDRIA	CARREGA LIGURE	B836
ALESSANDRIA	CARROSIO	B840
ALESSANDRIA	CARTOSIO	B847
ALESSANDRIA	CASAL CERMELLI	B870
ALESSANDRIA	CASALEGGIO BOIRO	B882
ALESSANDRIA	CASALNOCETO	B902
ALESSANDRIA	CASASCO	B941
ALESSANDRIA	CASSANO SPINOLA	C005
ALESSANDRIA	CASSINELLE	C030
ALESSANDRIA	CASTELLANIA	C137
ALESSANDRIA	CASTELLAR GUIDOBONO	C142
ALESSANDRIA	CASTELLAZZO BORMIDA	C148
ALESSANDRIA	CASTELLETTO D`ERRO	C156
ALESSANDRIA	CASTELLETTO D`ORBA	C158
ALESSANDRIA	CASTELLETTO MERLI	C160
ALESSANDRIA	CASTELNUOVO BORMIDA	C229
ALESSANDRIA	CASTELSPINA	C274
ALESSANDRIA	CAVATORE	C387
ALESSANDRIA	CERRETO GRUE	C507
ALESSANDRIA	COSTA VESCOVATO	D102
ALESSANDRIA	CREMOLINO	D149
ALESSANDRIA	CUCCARO MONFERRATO	D194
ALESSANDRIA	DENICE	D272
ALESSANDRIA	DERNICE	D277
ALESSANDRIA	FABBRICA CURONE	D447
ALESSANDRIA	FELIZZANO	D528
ALESSANDRIA	FRACONALTO	D559
ALESSANDRIA	FRANCAVILLA BISIO	D759
ALESSANDRIA	FRASCARO	D770
ALESSANDRIA	FRASSINELLO MONFERRATO	D777
ALESSANDRIA	FRASSINETO PO	D780
ALESSANDRIA	FRESONARA	D797
ALESSANDRIA	FRUGAROLO	D813
ALESSANDRIA	FUBINE	D814
ALESSANDRIA	GAMALERO	D890
ALESSANDRIA	GARBAGNA	D910
ALESSANDRIA	GAVI	D944
ALESSANDRIA	GIAROLE	E015
ALESSANDRIA	GREMIASCO	E164
ALESSANDRIA	GROGNARDO	E188
ALESSANDRIA	GRONDONA	E191
ALESSANDRIA	ISOLA SANT`ANTONIO	E360
ALESSANDRIA	LERMA	E543
ALESSANDRIA	MALVICINO	E870
ALESSANDRIA	MELAZZO	F096
ALESSANDRIA	MERANA	F131
ALESSANDRIA	MIRABELLO MONFERRATO	F232
ALESSANDRIA	MOLARE	F281
ALESSANDRIA	MOLINO DEI TORTI	F293
ALESSANDRIA	MOMPERONE	F320
ALESSANDRIA	MONGIARDINO LIGURE	F365
ALESSANDRIA	MONLEALE	F374
ALESSANDRIA	MONTACUTO	F387
ALESSANDRIA	MONTALDEO	F403
ALESSANDRIA	MONTALDO BORMIDA	F404
ALESSANDRIA	MONTECASTELLO	F455
ALESSANDRIA	MONTECHIARO D`ACQUI	F469
ALESSANDRIA	MONTEGIOCO	F518
ALESSANDRIA	MONTEMARZINO	F562
ALESSANDRIA	MORBELLO	F713
ALESSANDRIA	MORNESE	F737
ALESSANDRIA	NOVI LIGURE	F965
ALESSANDRIA	OCCIMIANO	F995
ALESSANDRIA	ODALENGO GRANDE	F997
ALESSANDRIA	ODALENGO PICCOLO	F998
ALESSANDRIA	OLIVOLA	G042
ALESSANDRIA	ORSARA BORMIDA	G124
ALESSANDRIA	OVADA	G197
ALESSANDRIA	OVIGLIO	G199
ALESSANDRIA	PADERNA	G215
ALESSANDRIA	PARETO	G334
ALESSANDRIA	PARODI LIGURE	G338
ALESSANDRIA	PASTURANA	G367
ALESSANDRIA	PECETTO DI VALENZA	G397

ALESSANDRIA	PIETRA MARAZZI	G619
ALESSANDRIA	PIOVERA	G695
ALESSANDRIA	POMARO MONFERRATO	G807
ALESSANDRIA	PONTECURONE	G839
ALESSANDRIA	PONTI	G861
ALESSANDRIA	PONZONE	G877
ALESSANDRIA	POZZOL GROPPO	G960
ALESSANDRIA	POZZOLO FORMIGARO	G961
ALESSANDRIA	PRASCO	G987
ALESSANDRIA	PREDOSA	H021
ALESSANDRIA	QUARGNENTO	H104
ALESSANDRIA	RIVARONE	H343
ALESSANDRIA	ROCCAFORTE LIGURE	H406
ALESSANDRIA	ROCCA GRIMALDA	H414
ALESSANDRIA	ROCCHETTA LIGURE	H465
ALESSANDRIA	SALE	H694
ALESSANDRIA	SAN CRISTOFORO	H810
ALESSANDRIA	S SALVATORE MONFERRATO	I144
ALESSANDRIA	SAN SEBASTIANO CURONE	I150
ALESSANDRIA	SANT`AGATA FOSSILI	I190
ALESSANDRIA	SARDIGLIANO	I429
ALESSANDRIA	SAREZZANO	I432
ALESSANDRIA	SERRAVALLE SCRIVIA	I657
ALESSANDRIA	SEZZADIO	I711
ALESSANDRIA	SILVANO D`ORBA	I738
ALESSANDRIA	SPIGNO MONFERRATO	I901
ALESSANDRIA	SPINETO SCRIVIA	I911
ALESSANDRIA	STAZZANO	I941
ALESSANDRIA	TAGLIOLO MONFERRATO	L027
ALESSANDRIA	TASSAROLO	L059
ALESSANDRIA	TERZO	L143
ALESSANDRIA	TICINETO	L165
ALESSANDRIA	TORTONA	L304
ALESSANDRIA	TRISOBBIO	L432
ALESSANDRIA	VALENZA	L570
ALESSANDRIA	VALMACCA	L633
ALESSANDRIA	VIGNALE MONFERRATO	L881
ALESSANDRIA	VIGNOLE BORBERA	L887
ALESSANDRIA	VIGUZZOLO	L904
ALESSANDRIA	VILLADEATI	L931
ALESSANDRIA	VILLALVERNIA	L963
ALESSANDRIA	VILLANOVA MONFERRATO	L972
ALESSANDRIA	VILLAROMAGNANO	M009
ALESSANDRIA	VISONE	M077
ALESSANDRIA	VOLPEDO	M120
ALESSANDRIA	VOLPEGLINO	M121
ALESSANDRIA	VOLTAGGIO	M123
AOSTA	AYAS	A094
AOSTA	AYMAVILLES	A108
AOSTA	ALLEIN	A205
AOSTA	ANTEY SAINT ANDRE`	A305
AOSTA	LA MAGDELEINE	A308
AOSTA	AOSTA	A326
AOSTA	ARNAD	A424
AOSTA	ARVIER	A452
AOSTA	AVISE	A521
AOSTA	BIONAZ	A877
AOSTA	BRUSSON	B230
AOSTA	CHAMOIS	B491
AOSTA	CHAMPORCHER	B540
AOSTA	VERRES	C282
AOSTA	CHATILLON	C294
AOSTA	CHALLAND SAINT ANSELME	C593
AOSTA	CHALLAND SAINT VICTOR	C594
AOSTA	CHAMBAVE	C595
AOSTA	CHAMPDEPRAZ	C596
AOSTA	COGNE	C821
AOSTA	COURMAYEUR	D012
AOSTA	DONNAS	D338

AOSTA	DOUES	D356
AOSTA	ETROUBLES	D444
AOSTA	FENIS	D537
AOSTA	FONTAINEMORE	D666
AOSTA	GABY	D839
AOSTA	GIGNOD	E029
AOSTA	GRESSONEY LA TRINITE`	E167
AOSTA	GRESSONEY SAINT JEAN	E168
AOSTA	HONE	E273
AOSTA	ISSIME	E369
AOSTA	ISSOGNE	E371
AOSTA	LA SALLE	E458
AOSTA	LA THUILE	E470
AOSTA	LILLIANES	E587
AOSTA	MONTJOVET	F367
AOSTA	MORGEX	F726
AOSTA	OYACE	G012
AOSTA	OLLOMONT	G045
AOSTA	PERLOZ	G459
AOSTA	PONTBOSET	G545
AOSTA	PONT SAINT MARTIN	G854
AOSTA	PONTEY	G860
AOSTA	PRE` SAINT DIDIER	H042
AOSTA	QUART	H110
AOSTA	RHEMES NOTRE DAME	H262
AOSTA	RHEMES SAINT GEORGES	H263
AOSTA	ROISAN	H497
AOSTA	SAINT CHRISTOPHE	H669
AOSTA	SAINT DENIS	H670
AOSTA	SAINT MARCEL	H671
AOSTA	SAINT NICOLAS	H672
AOSTA	SAINT OYEN	H673
AOSTA	SAINT PIERRE	H674
AOSTA	SAINT RHEMY	H675
AOSTA	SARRE	I442
AOSTA	TORGNON	L217
AOSTA	VALGRISENCHE	L582
AOSTA	VALPELLINE	L643
AOSTA	VALSAVARENCHE	L647
AOSTA	VALTOURNENCHE	L654
AOSTA	VERRAYES	L783
AOSTA	VILLENEUVE	L981
ASCOLI PICENO	ACQUASANTA TERME	A044
ASCOLI PICENO	ACQUAVIVA PICENA	A047
ASCOLI PICENO	ALTIDONA	A233
ASCOLI PICENO	AMANDOLA	A252
ASCOLI PICENO	APPIGNANO DEL TRONTO	A335
ASCOLI PICENO	ARQUATA DEL TRONTO	A437
ASCOLI PICENO	ASCOLI PICENO	A462
ASCOLI PICENO	BELMONTE PICENO	A760
ASCOLI PICENO	CAMPOFILONE	B534
ASCOLI PICENO	CARASSAI	B727
ASCOLI PICENO	SERVIGLIANO	C070
ASCOLI PICENO	CASTEL DI LAMA	C093
ASCOLI PICENO	CASTIGNANO	C321
ASCOLI PICENO	CASTORANO	C331
ASCOLI PICENO	COLLI DEL TRONTO	C877
ASCOLI PICENO	COMUNANZA	C935
ASCOLI PICENO	COSSIGNANO	D096
ASCOLI PICENO	CUPRA MARITTIMA	D210
ASCOLI PICENO	FALERONE	D477
ASCOLI PICENO	FERMO	D542
ASCOLI PICENO	FOLIGNANO	D652
ASCOLI PICENO	FORCE	D691
ASCOLI PICENO	FRANCAVILLA D`ETE	D760
ASCOLI PICENO	GROTTAMMARE	E207
ASCOLI PICENO	GROTTAZZOLINA	E208
ASCOLI PICENO	LAPEDONA	E447
ASCOLI PICENO	MAGLIANO DI TENNA	E807

ASCOLI PICENO	MALTIGNANO	E868
ASCOLI PICENO	MASSA FERMANA	F021
ASCOLI PICENO	MASSIGNANO	F044
ASCOLI PICENO	MONSAMPIETRO MORICO	F379
ASCOLI PICENO	MONSAMPOLO DEL TRONTO	F380
ASCOLI PICENO	MONTALTO DELLE MARCHE	F415
ASCOLI PICENO	MONTAPPONE	F428
ASCOLI PICENO	MONTEDINOVE	F487
ASCOLI PICENO	MONTEFALCONE APPENNINO	F493
ASCOLI PICENO	MONTEFIORE DELL`ASO	F501
ASCOLI PICENO	MONTEFORTINO	F509
ASCOLI PICENO	MONTEGALLO	F516
ASCOLI PICENO	MONTE GIBERTO	F517
ASCOLI PICENO	MONTEGIORGIO	F520
ASCOLI PICENO	MONTEGRANARO	F522
ASCOLI PICENO	MONTELEONE DI FERMO	F536
ASCOLI PICENO	MONTELPARO	F549
ASCOLI PICENO	MONTEMONACO	F570
ASCOLI PICENO	MONTEPRANDONE	F591
ASCOLI PICENO	MONTE RINALDO	F599
ASCOLI PICENO	MONTERUBBIANO	F614
ASCOLI PICENO	MONTE SAN PIETRANGELI	F626
ASCOLI PICENO	MONTE URANO	F653
ASCOLI PICENO	MONTE VIDON COMBATTE	F664
ASCOLI PICENO	MONTE VIDON CORRADO	F665
ASCOLI PICENO	MONTOTTONE	F697
ASCOLI PICENO	MORESCO	F722
ASCOLI PICENO	OFFIDA	G005
ASCOLI PICENO	ORTEZZANO	G137
ASCOLI PICENO	PALMIANO	G289
ASCOLI PICENO	PEDASO	G403
ASCOLI PICENO	PETRITOLI	G516
ASCOLI PICENO	PONZANO DI FERMO	G873
ASCOLI PICENO	PORTO SAN GIORGIO	G920
ASCOLI PICENO	PORTO SANT`ELPIDIO	G921
ASCOLI PICENO	RAPAGNANO	H182
ASCOLI PICENO	RIPATRANSONE	H321
ASCOLI PICENO	ROCCAFLUVIONE	H390
ASCOLI PICENO	ROTELLA	H588
ASCOLI PICENO	S BENEDETTO DEL TRONTO	H769
ASCOLI PICENO	S VITTORIA IN MATENANO	I315
ASCOLI PICENO	SANT`ELPIDIO A MARE	I324
ASCOLI PICENO	SMERILLO	I774
ASCOLI PICENO	SPINETOLI	I912
ASCOLI PICENO	TORRE SAN PATRIZIO	L279
ASCOLI PICENO	VENAROTTA	L728
BERGAMO	ADRARA SAN MARTINO	A057
BERGAMO	ADRARA SAN ROCCO	A058
BERGAMO	ALGUA	A193
BERGAMO	ALME`	A214
BERGAMO	AMBIVERE	A259
BERGAMO	ANTEGNATE	A304
BERGAMO	ARCENE	A365
BERGAMO	ARZAGO D`ADDA	A440
BERGAMO	AVERARA	A511
BERGAMO	AZZONE	A533
BERGAMO	BARBATA	A631
BERGAMO	BARIANO	A664
BERGAMO	BARZANA	A684
BERGAMO	BEDULITA	A732
BERGAMO	BERBENNO	A786
BERGAMO	BERGAMO	A794
BERGAMO	BERZO SAN FERMO	A815
BERGAMO	BIANZANO	A846
BERGAMO	BLELLO	A903
BERGAMO	BOLGARE	A937
BERGAMO	BONATE SOTTO	A962
BERGAMO	BONATE SOPRA	A963
BERGAMO	BORGO DI TERZO	B010
BERGAMO	BOSSICO	B083
BERGAMO	BOTTANUCO	B088
BERGAMO	BRACCA	B112
BERGAMO	BRANZI	B123
BERGAMO	BRIGNANO GERA D`ADDA	B178
BERGAMO	BRUMANO	B217
BERGAMO	BRUSAPORTO	B223
BERGAMO	CALCIO	B395
BERGAMO	CALVENZANO	B442
BERGAMO	CAMERATA CORNELLO	B471
BERGAMO	CANONICA D`ADDA	B618
BERGAMO	CAPIZZONE	B661
BERGAMO	CAPRINO BERGAMASCO	B710
BERGAMO	CAROBBIO DEGLI ANGELI	B801
BERGAMO	CARONA	B803
BERGAMO	CASAZZA	B947
BERGAMO	CASIRATE D`ADDA	B971
BERGAMO	CASSIGLIO	C007
BERGAMO	CASTEL ROZZONE	C255
BERGAMO	CASTRO	C337
BERGAMO	CAVERNAGO	C396
BERGAMO	CAZZANO SANT`ANDREA	C410
BERGAMO	CENATE SOPRA	C456
BERGAMO	CENATE SOTTO	C457
BERGAMO	CERETE	C506
BERGAMO	CHIGNOLO D`ISOLA	C635
BERGAMO	CHIUDUNO	C649
BERGAMO	CISERANO	C730
BERGAMO	CIVIDATE AL PIANO	C759
BERGAMO	UBIALE CLANEZZO	C789
BERGAMO	COLERE	C835
BERGAMO	COLZATE	C910
BERGAMO	COMUN NUOVO	C937
BERGAMO	CORNA IMAGNA	D015
BERGAMO	CORNALBA	D016
BERGAMO	CORTENUOVA	D066
BERGAMO	COSTA VALLE IMAGNA	D103
BERGAMO	COSTA DI MEZZATE	D110
BERGAMO	COVO	D126
BERGAMO	CREDARO	D139
BERGAMO	CUSIO	D233
BERGAMO	DOSSENA	D352
BERGAMO	FARA OLIVANA CON SOLA	D491
BERGAMO	FILAGO	D588
BERGAMO	FINO DEL MONTE	D604
BERGAMO	FIORANO AL SERIO	D606
BERGAMO	FONTANELLA	D672
BERGAMO	FONTENO	D684
BERGAMO	FOPPOLO	D688
BERGAMO	FORNOVO SAN GIOVANNI	D727
BERGAMO	FUIPIANO VALLE IMAGNA	D817
BERGAMO	GANDELLINO	D903
BERGAMO	GANDOSSO	D906
BERGAMO	GAVERINA TERME	D943
BERGAMO	GEROSA	D991
BERGAMO	GORLE	E103
BERGAMO	GORNO	E106
BERGAMO	GROMO	E189
BERGAMO	GRONE	E192
BERGAMO	ISOLA DI FONDRA	E353
BERGAMO	ISSO	E370
BERGAMO	LALLIO	E422
BERGAMO	LEFFE	E509
BERGAMO	LENNA	E524
BERGAMO	LEVATE	E562
BERGAMO	LOCATELLO	E640
BERGAMO	LOVERE	E704
BERGAMO	LURANO	E751
BERGAMO	LUZZANA	E770

BERGAMO	MADONE	E794
BERGAMO	MEDOLAGO	F085
BERGAMO	MEZZOLDO	F186
BERGAMO	MISANO DI GERA D`ADDA	F243
BERGAMO	MOIO DE` CALVI	F276
BERGAMO	MONASTEROLO D CASTELLO	F328
BERGAMO	MONTELLO	F547
BERGAMO	MORENGO	F720
BERGAMO	MOZZANICA	F786
BERGAMO	PONTE NOSSA	F941
BERGAMO	OLMO AL BREMBO	G049
BERGAMO	OLTRESSENDA ALTA	G054
BERGAMO	ONETA	G068
BERGAMO	ONORE	G075
BERGAMO	ORIO AL SERIO	G108
BERGAMO	ORNICA	G118
BERGAMO	OSIO SOPRA	G159
BERGAMO	PAGAZZANO	G233
BERGAMO	PALADINA	G249
BERGAMO	PARRE	G346
BERGAMO	PARZANICA	G350
BERGAMO	PEIA	G418
BERGAMO	PIANICO	G564
BERGAMO	PIARIO	G574
BERGAMO	PIAZZA BREMBANA	G579
BERGAMO	PIAZZATORRE	G583
BERGAMO	PIAZZOLO	G588
BERGAMO	POGNANO	G774
BERGAMO	PONTIDA	G864
BERGAMO	PRADALUNGA	G968
BERGAMO	PREDORE	H020
BERGAMO	PREMOLO	H036
BERGAMO	PRESEZZO	H046
BERGAMO	PUMENENGO	H091
BERGAMO	RANZANICO	H177
BERGAMO	RIVA DI SOLTO	H331
BERGAMO	RONCOBELLO	H535
BERGAMO	RONCOLA	H544
BERGAMO	ROTA D`IMAGNA	H584
BERGAMO	SAN GIOVANNI BIANCO	H910
BERGAMO	SAN PELLEGRINO TERME	I079
BERGAMO	SANTA BRIGIDA	I168
BERGAMO	SANT`OMOBONO IMAGNA	I349
BERGAMO	SCHILPARIO	I530
BERGAMO	SEDRINA	I567
BERGAMO	SOLZA	I813
BERGAMO	SONGAVAZZO	I830
BERGAMO	SOTTO IL MONTE G XXIII	I869
BERGAMO	SPINONE AL LAGO	I916
BERGAMO	SPIRANO	I919
BERGAMO	STROZZA	I986
BERGAMO	SUISIO	I997
BERGAMO	TALEGGIO	L037
BERGAMO	TAVERNOLA BERGAMASCA	L073
BERGAMO	TELGATE	L087
BERGAMO	TERNO D`ISOLA	L118
BERGAMO	TORRE BOLDONE	L251
BERGAMO	TORRE DE` ROVERI	L265
BERGAMO	TORRE PALLAVICINA	L276
BERGAMO	VALBONDIONE	L544
BERGAMO	VALGOGLIO	L579
BERGAMO	VALLEVE	L623
BERGAMO	VALNEGRA	L642
BERGAMO	VALSECCA	L649
BERGAMO	VALTORTA	L655
BERGAMO	VEDESETA	L707
BERGAMO	VERTOVA	L795
BERGAMO	VIADANICA	L827
BERGAMO	VIGANO SAN MARTINO	L865
BERGAMO	VILLA D`ADDA	L929
BERGAMO	VILLA D`OGNA	L938
BERGAMO	VILMINORE DI SCALVE	M050
BERGAMO	ZANDOBBIO	M144
BENEVENTO	AIROLA	A110
BENEVENTO	AMOROSI	A265
BENEVENTO	APICE	A328
BENEVENTO	APOLLOSA	A330
BENEVENTO	ARPAIA	A431
BENEVENTO	ARPAISE	A432
BENEVENTO	BASELICE	A696
BENEVENTO	BENEVENTO	A783
BENEVENTO	BONEA	A970
BENEVENTO	BUCCIANO	B239
BENEVENTO	BUONALBERGO	B267
BENEVENTO	CALVI	B444
BENEVENTO	CAMPOLATTARO	B541
BENEVENTO	CAMPOLI D MONTE TABURNO	B542
BENEVENTO	CASALDUNI	B873
BENEVENTO	CASTELFRANCO IN MISCANO	C106
BENEVENTO	CASTELPAGANO	C245
BENEVENTO	CASTELPOTO	C250
BENEVENTO	CASTELVENERE	C280
BENEVENTO	CASTELVETERE V FORTORE	C284
BENEVENTO	CAUTANO	C359
BENEVENTO	CEPPALONI	C476
BENEVENTO	CERRETO SANNITA	C525
BENEVENTO	CIRCELLO	C719
BENEVENTO	COLLE SANNITA	C846
BENEVENTO	CUSANO MUTRI	D230
BENEVENTO	DUGENTA	D380
BENEVENTO	DURAZZANO	D386
BENEVENTO	FAICCHIO	D469
BENEVENTO	FOGLIANISE	D644
BENEVENTO	FOIANO DI VAL FORTORE	D650
BENEVENTO	FORCHIA	D693
BENEVENTO	FRAGNETO L`ABATE	D755
BENEVENTO	FRAGNETO MONFORTE	D756
BENEVENTO	FRASSO TELESINO	D784
BENEVENTO	GINESTRA D SCHIAVONI	E034
BENEVENTO	GUARDIA SANFRAMONDI	E249
BENEVENTO	LIMATOLA	E589
BENEVENTO	MELIZZANO	F113
BENEVENTO	MOIANO	F274
BENEVENTO	MOLINARA	F287
BENEVENTO	MONTEFALCONE V FORTORE	F494
BENEVENTO	SANT`ARCANGELO TRIMONTE	F557
BENEVENTO	MONTESARCHIO	F636
BENEVENTO	MORCONE	F717
BENEVENTO	PADULI	G227
BENEVENTO	PAGO VEIANO	G243
BENEVENTO	PANNARANO	G311
BENEVENTO	PAOLISI	G318
BENEVENTO	PAUPISI	G386
BENEVENTO	PESCO SANNITA	G494
BENEVENTO	PIETRAROIA	G626
BENEVENTO	PIETRELCINA	G631
BENEVENTO	PONTE	G827
BENEVENTO	PONTELANDOLFO	G848
BENEVENTO	PUGLIANELLO	H087
BENEVENTO	REINO	H227
BENEVENTO	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	H764
BENEVENTO	SAN GIORGIO DEL SANNIO	H894
BENEVENTO	SAN GIORGIO LA MOLARA	H898
BENEVENTO	SAN LEUCIO DEL SANNIO	H953
BENEVENTO	SAN LORENZELLO	H955
BENEVENTO	SAN LORENZO MAGGIORE	H967
BENEVENTO	SAN LUPO	H973
BENEVENTO	SAN MARCO DEI CAVOTI	H984

BENEVENTO	SAN MARTINO SANNITA	I002	CAGLIARI	SANT`ANNA ARRESI	M209
BENEVENTO	SAN NAZZARO	I049	CAGLIARI	MASAINAS	M270
BENEVENTO	SAN NICOLA MANFREDI	I062	CASERTA	AILANO	A106
BENEVENTO	SAN SALVATORE TELESINO	I145	CASERTA	ALIFE	A200
BENEVENTO	SANTA CROCE DEL SANNIO	I179	CASERTA	ALVIGNANO	A243
BENEVENTO	SANT`AGATA DE` GOTI	I197	CASERTA	ARIENZO	A403
BENEVENTO	SANT`ANGELO A CUPOLO	I277	CASERTA	AVERSA	A512
BENEVENTO	SASSINORO	I455	CASERTA	BAIA E LATINA	A579
BENEVENTO	SOLOPACA	I809	CASERTA	BELLONA	A755
BENEVENTO	TELESE TERME	L086	CASERTA	CAIANELLO	B361
BENEVENTO	TOCCO CAUDIO	L185	CASERTA	CAIAZZO	B362
BENEVENTO	TORRECUSO	L254	CASERTA	CALVI RISORTA	B445
BENEVENTO	VITULANO	M093	CASERTA	CAMIGLIANO	B477
CAGLIARI	ARBUS	A359	CASERTA	CASTEL CAMPAGNANO	B494
CAGLIARI	ARMUNGIA	A419	CASERTA	CANCELLO ED ARNONE	B581
CAGLIARI	ASSEMINI	A474	CASERTA	CAPODRISE	B667
CAGLIARI	BALLAO	A597	CASERTA	CAPRIATI A VOLTURNO	B704
CAGLIARI	BARUMINI	A681	CASERTA	CAPUA	B715
CAGLIARI	BURCEI	B274	CASERTA	CARINARO	B779
CAGLIARI	CAGLIARI	B354	CASERTA	CASAGIOVE	B860
CAGLIARI	CALASETTA	B383	CASERTA	CASAL DI PRINCIPE	B872
CAGLIARI	CAPOTERRA	B675	CASERTA	CASALUCE	B916
CAGLIARI	VILLASIMIUS	B738	CASERTA	CASAPULLA	B935
CAGLIARI	CARLOFORTE	B789	CASERTA	CASERTA	B963
CAGLIARI	COLLINAS	C882	CASERTA	CASTEL DI SASSO	C097
CAGLIARI	DECIMOMANNU	D259	CASERTA	CASTELLO DEL MATESE	C178
CAGLIARI	DECIMOPUTZU	D260	CASERTA	CASTEL MORRONE	C211
CAGLIARI	DOLIANOVA	D323	CASERTA	CASTEL VOLTURNO	C291
CAGLIARI	DOMUS DE MARIA	D333	CASERTA	CERVINO	C558
CAGLIARI	DOMUSNOVAS	D334	CASERTA	CESA	C561
CAGLIARI	DONORI	D344	CASERTA	CIORLANO	C716
CAGLIARI	FLUMINIMAGGIORE	D639	CASERTA	CONCA DELLA CAMPANIA	C939
CAGLIARI	GENURI	D970	CASERTA	CURTI	D228
CAGLIARI	GESICO	D994	CASERTA	DRAGONI	D361
CAGLIARI	GESTURI	D997	CASERTA	FONTEGRECA	D683
CAGLIARI	GIBA	E022	CASERTA	FORMICOLA	D709
CAGLIARI	GONNOSFANADIGA	E085	CASERTA	FRANCOLISE	D769
CAGLIARI	GONNESA	E086	CASERTA	FRIGNANO	D799
CAGLIARI	GUAMAGGIORE	E234	CASERTA	VILLA DI BRIANO	D801
CAGLIARI	GUASILA	E252	CASERTA	GALLO	D884
CAGLIARI	LAS PLASSAS	E464	CASERTA	GALLUCCIO	D886
CAGLIARI	LUNAMATRONA	E742	CASERTA	GIANO VETUSTO	E011
CAGLIARI	MANDAS	E877	CASERTA	GIOIA SANNITICA	E039
CAGLIARI	MARACALAGONIS	E903	CASERTA	GRAZZANISE	E158
CAGLIARI	MURAVERA	F808	CASERTA	GRICIGNANO DI AVERSA	E173
CAGLIARI	MUSEI	F822	CASERTA	LETINO	E554
CAGLIARI	PABILLONIS	G207	CASERTA	LIBERI	E570
CAGLIARI	SAN GIOVANNI SUERGIU	G287	CASERTA	LUSCIANO	E754
CAGLIARI	PAULI ARBAREI	G382	CASERTA	MACERATA CAMPANIA	E784
CAGLIARI	PERDAXIUS	G446	CASERTA	MADDALONI	E791
CAGLIARI	PIMENTEL	G669	CASERTA	MARCIANISE	E932
CAGLIARI	PORTOSCUSO	G922	CASERTA	MARZANO APPIO	E998
CAGLIARI	PULA	H088	CASERTA	SAN MARCO EVANGELISTA	F043
CAGLIARI	QUARTUCCIU	H119	CASERTA	MIGNANO MONTE LUNGO	F203
CAGLIARI	VILLA SAN PIETRO	I118	CASERTA	MONDRAGONE	F352
CAGLIARI	SANT`ANDREA FRIUS	I271	CASERTA	ORTA DI ATELLA	G130
CAGLIARI	SANT`ANTIOCO	I294	CASERTA	PARETE	G333
CAGLIARI	SAN VITO	I402	CASERTA	PASTORANO	G364
CAGLIARI	SARROCH	I443	CASERTA	PIANA DI MONTE VERNA	G541
CAGLIARI	SELEGAS	I582	CASERTA	PIEDIMONTE MATESE	G596
CAGLIARI	SENORBI`	I615	CASERTA	PIETRAMELARA	G620
CAGLIARI	SESTU	I695	CASERTA	PIETRAVAIRANO	G630
CAGLIARI	SETTIMO SAN PIETRO	I699	CASERTA	PIGNATARO MAGGIORE	G661
CAGLIARI	SETZU	I705	CASERTA	PONTELATONE	G849
CAGLIARI	TEULADA	L154	CASERTA	PORTICO DI CASERTA	G903
CAGLIARI	TRATALIAS	L337	CASERTA	PRATA SANNITA	G991
CAGLIARI	TUILI	L463	CASERTA	PRATELLA	G995
CAGLIARI	UTA	L521	CASERTA	PRESENZANO	H045
CAGLIARI	VILLAPUTZU	L998	CASERTA	RUVIANO	H165

CASERTA	RAVISCANINA	H202
CASERTA	RECALE	H210
CASERTA	RIARDO	H268
CASERTA	ROCCA D`EVANDRO	H398
CASERTA	ROCCAMONFINA	H423
CASERTA	ROCCAROMANA	H436
CASERTA	ROCCHETTA E CROCE	H459
CASERTA	SAN CIPRIANO D`AVERSA	H798
CASERTA	SAN FELICE A CANCELLO	H834
CASERTA	SAN GREGORIO MATESE	H939
CASERTA	SAN MARCELLINO	H978
CASERTA	SAN NICOLA LA STRADA	I056
CASERTA	SAN PIETRO INFINE	I113
CASERTA	SAN POTITO SANNITICO	I130
CASERTA	SAN PRISCO	I131
CASERTA	SANTA MARIA A VICO	I233
CASERTA	S MARIA CAPUA VETERE	I234
CASERTA	SANTA MARIA LA FOSSA	I247
CASERTA	SAN TAMMARO	I261
CASERTA	SANT`ANGELO D`ALIFE	I273
CASERTA	SANT`ARPINO	I306
CASERTA	SESSA AURUNCA	I676
CASERTA	SPARANISE	I885
CASERTA	SUCCIVO	I993
CASERTA	TEANO	L083
CASERTA	TEVEROLA	L155
CASERTA	TORA E PICCILLI	L205
CASERTA	TRENTOLA DUCENTA	L379
CASERTA	VAIRANO PATENORA	L540
CASERTA	VALLE DI MADDALONI	L591
CASERTA	VALLE AGRICOLA	L594
CASERTA	VILLA LITERNO	L844
CASERTA	VITULAZIO	M092
COMO	ALBAVILLA	A143
COMO	ALBESE CON CASSANO	A153
COMO	ALBIOLO	A164
COMO	ALSERIO	A224
COMO	ALZATE BRIANZA	A249
COMO	ANZANO DEL PARCO	A319
COMO	ARGEGNO	A391
COMO	AROSIO	A430
COMO	ASSO	A476
COMO	BARNI	A670
COMO	BENE LARIO	A778
COMO	BEREGAZZO CON FIGLIARO	A791
COMO	BINAGO	A870
COMO	BIZZARONE	A898
COMO	BLESSAGNO	A904
COMO	BLEVIO	A905
COMO	BRENNA	B144
COMO	BRIENNO	B172
COMO	BRUNATE	B218
COMO	BULGAROGRASSO	B262
COMO	CABIATE	B313
COMO	CADORAGO	B346
COMO	CAGLIO	B355
COMO	CAGNO	B359
COMO	CAPIAGO INTIMIANO	B653
COMO	CARATE URIO	B730
COMO	CARBONATE	B742
COMO	CARIMATE	B778
COMO	CARLAZZO	B785
COMO	CARUGO	B851
COMO	CASASCO D`INTELVI	B942
COMO	CASLINO D`ERBA	B974
COMO	CASSINA RIZZARDI	C020
COMO	CASTELMARTE	C206
COMO	CASTELNUOVO BOZZENTE	C220
COMO	CASTIGLIONE D`INTELVI	C299
COMO	CAVALLASCA	C374
COMO	CAVARGNA	C381
COMO	CERANO D INTELVI	C482
COMO	CERMENATE	C516
COMO	CERNOBBIO	C520
COMO	CIRIMIDO	C724
COMO	CIVENNA	C754
COMO	CLAINO CON OSTENO	C787
COMO	COLONNO	C902
COMO	COMO	C933
COMO	VALSOLDA	C936
COMO	CORRIDO	D041
COMO	CUCCIAGO	D196
COMO	CUSINO	D232
COMO	DIZZASCO	D310
COMO	DOMASO	D329
COMO	DONGO	D341
COMO	DOSSO DEL LIRO	D355
COMO	DREZZO	D369
COMO	EUPILIO	D445
COMO	FAGGETO LARIO	D462
COMO	FALOPPIO	D482
COMO	FENEGRO`	D531
COMO	FIGINO SERENZA	D579
COMO	FINO MORNASCO	D605
COMO	GARZENO	D930
COMO	GERA LARIO	D974
COMO	GIRONICO	E051
COMO	GRANDATE	E139
COMO	GRANDOLA ED UNITI	E141
COMO	GRAVEDONA	E151
COMO	GRIANTE	E172
COMO	GUANZATE	E235
COMO	LAGLIO	E405
COMO	LAINO	E416
COMO	LAMBRUGO	E428
COMO	LANZO D`INTELVI	E444
COMO	LASNIGO	E462
COMO	LENNO	E525
COMO	LIMIDO COMASCO	E593
COMO	LIPOMO	E607
COMO	LIVO	E623
COMO	LOCATE VARESINO	E638
COMO	LUISAGO	E735
COMO	LURAGO D`ERBA	E749
COMO	LURAGO MARINONE	E750
COMO	MAGREGLIO	E830
COMO	MASLIANICO	F017
COMO	MENAGGIO	F120
COMO	MERONE	F151
COMO	MEZZEGRA	F181
COMO	MONGUZZO	F372
COMO	MONTANO LUCINO	F427
COMO	MONTEMEZZO	F564
COMO	MONTORFANO	F688
COMO	MOZZATE	F788
COMO	NESSO	F877
COMO	NOVEDRATE	F958
COMO	OLTRONA DI SAN MAMETTE	G056
COMO	ORSENIGO	G126
COMO	OSSUCCIO	G182
COMO	PARE`	G329
COMO	PEGLIO	G415
COMO	PELLIO INTELVI	G427
COMO	PIGRA	G665
COMO	PLESIO	G737
COMO	POGNANA LARIO	G773
COMO	PONNA	G821
COMO	PONTE LAMBRO	G847

COMO	PORLEZZA	G889	CATANZARO	MARTIRANO LOMBARDO	E991
COMO	PROSERPIO	H074	CATANZARO	MIGLIERINA	F200
COMO	PUSIANO	H094	CATANZARO	MONTAURO	F432
COMO	RAMPONIO VERNA	H171	CATANZARO	MONTEPAONE	F586
COMO	REZZAGO	H255	CATANZARO	MOTTA SANTA LUCIA	F780
COMO	VAL REZZO	H259	CATANZARO	NOCERA TERINESE	F910
COMO	RODERO	H478	CATANZARO	OLIVADI	G034
COMO	RONAGO	H521	CATANZARO	PALERMITI	G272
COMO	ROVELLASCA	H601	CATANZARO	PENTONE	G439
COMO	ROVELLO PORRO	H602	CATANZARO	PETRIZZI	G517
COMO	SALA COMACINA	H679	CATANZARO	PETRONA`	G518
COMO	SAN FEDELE INTELVI	H830	CATANZARO	PLATANIA	G734
COMO	S FERMO DELLA BATTAGLIA	H840	CATANZARO	SAN FLORO	H846
COMO	SCHIGNANO	I529	CATANZARO	SAN MANGO D`AQUINO	H976
COMO	SENNA COMASCO	I611	CATANZARO	SAN PIETRO A MAIDA	I093
COMO	SOLBIATE	I792	CATANZARO	SAN PIETRO APOSTOLO	I095
COMO	SORICO	I856	CATANZARO	SAN SOSTENE	I164
COMO	SORMANO	I860	CATANZARO	S CATERINA DELLO IONIO	I170
COMO	TORNO	L228	CATANZARO	S ANDREA APOSTOLO IONIO	I266
COMO	TREMEZZO	L371	CATANZARO	VALLEFIORITA	I322
COMO	TREZZONE	L413	CATANZARO	SAN VITO SULLO IONIO	I393
COMO	UGGIATE-TREVANO	L487	CATANZARO	SATRIANO	I463
COMO	VALBRONA	L547	CATANZARO	SELLIA	I589
COMO	VALMOREA	L640	CATANZARO	SELLIA MARINA	I590
COMO	VELESO	L715	CATANZARO	SERRASTRETTA	I655
COMO	VERTEMATE CON MINOPRIO	L792	CATANZARO	SERSALE	I671
COMO	VILLA GUARDIA	L956	CATANZARO	SETTINGIANO	I704
COMO	ZELBIO	M156	CATANZARO	SIMERI CRICHI	I745
CATANZARO	ALBI	A155	CATANZARO	SORBO SAN BASILE	I844
CATANZARO	AMARONI	A255	CATANZARO	SOVERATO	I872
CATANZARO	AMATO	A257	CATANZARO	SOVERIA MANNELLI	I874
CATANZARO	ANDALI	A272	CATANZARO	SOVERIA SIMERI	I875
CATANZARO	ARGUSTO	A397	CATANZARO	SQUILLACE	I929
CATANZARO	BADOLATO	A542	CATANZARO	STALETTI	I937
CATANZARO	BELCASTRO	A736	CATANZARO	TAVERNA	L070
CATANZARO	BORGIA	B002	CATANZARO	TIRIOLO	L177
CATANZARO	BOTRICELLO	B085	CATANZARO	TORRE DI RUGGIERO	L240
CATANZARO	CARAFFA DI CATANZARO	B717	CATANZARO	ZAGARISE	M140
CATANZARO	CARDINALE	B758	CATANZARO	LAMEZIA TERME	M208
CATANZARO	CARLOPOLI	B790	ENNA	AGIRA	A070
CATANZARO	CATANZARO	C352	ENNA	AIDONE	A098
CATANZARO	CENADI	C453	ENNA	ASSORO	A478
CATANZARO	CENTRACHE	C472	ENNA	BARRAFRANCA	A676
CATANZARO	CERVA	C542	ENNA	CALASCIBETTA	B381
CATANZARO	CHIARAVALLE CENTRALE	C616	ENNA	ENNA	C342
CATANZARO	CICALA	C674	ENNA	CATENANUOVA	C353
CATANZARO	CONFLENTI	C960	ENNA	CENTURIPE	C471
CATANZARO	CORTALE	D049	ENNA	CERAMI	C480
CATANZARO	CROPANI	D181	ENNA	GAGLIANO CASTELFERRATO	D849
CATANZARO	CURINGA	D218	ENNA	LEONFORTE	E536
CATANZARO	DAVOLI	D257	ENNA	NICOSIA	F892
CATANZARO	DECOLLATURA	D261	ENNA	NISSORIA	F900
CATANZARO	FALERNA	D476	ENNA	PIAZZA ARMERINA	G580
CATANZARO	FEROLETO ANTICO	D544	ENNA	PIETRAPERZIA	G624
CATANZARO	PIANOPOLI	D546	ENNA	REGALBUTO	H221
CATANZARO	FOSSATO SERRALTA	D744	ENNA	SPERLINGA	I891
CATANZARO	GAGLIATO	D852	ENNA	TROINA	L448
CATANZARO	GASPERINA	D932	ENNA	VALGUARNERA CAROPEPE	L583
CATANZARO	GIMIGLIANO	E031	ENNA	VILLAROSA	M011
CATANZARO	GIRIFALCO	E050	IMPERIA	AIROLE	A111
CATANZARO	GIZZERIA	E068	IMPERIA	APRICALE	A338
CATANZARO	GUARDAVALLE	E239	IMPERIA	AQUILA D`ARROSCIA	A344
CATANZARO	JACURSO	E274	IMPERIA	ARMO	A418
CATANZARO	ISCA SULLO IONIO	E328	IMPERIA	AURIGO	A499
CATANZARO	MAGISANO	E806	IMPERIA	BADALUCCO	A536
CATANZARO	MAIDA	E834	IMPERIA	BAIARDO	A581
CATANZARO	MARCEDUSA	E923	IMPERIA	BORDIGHERA	A984
CATANZARO	MARCELLINARA	E925	IMPERIA	BORGHETTO D`ARROSCIA	A993
CATANZARO	MARTIRANO	E990	IMPERIA	BORGOMARO	B020

IMPERIA	CAMPOROSSO	B559	CROTONE	PALLAGORIO	G278
IMPERIA	CARAVONICA	B734	CROTONE	PETILIA POLICASTRO	G508
IMPERIA	CARPASIO	B814	CROTONE	ROCCABERNARDA	H383
IMPERIA	CASTEL VITTORIO	C110	CROTONE	ROCCA DI NETO	H403
IMPERIA	CASTELLARO	C143	CROTONE	SAN MAURO MARCHESATO	I026
IMPERIA	CERIANA	C511	CROTONE	SAN NICOLA DELL`ALTO	I057
IMPERIA	CERVO	C559	CROTONE	SANTA SEVERINA	I308
IMPERIA	CESIO	C578	CROTONE	SAVELLI	I468
IMPERIA	CHIUSAVECCHIA	C660	CROTONE	SCANDALE	I494
IMPERIA	CIPRESSA	C718	CROTONE	STRONGOLI	I982
IMPERIA	CIVEZZA	C755	CROTONE	UMBRIATICO	L492
IMPERIA	COSIO D`ARROSCIA	D087	CROTONE	VERZINO	L802
IMPERIA	COSTARAINERA	D114	LECCO	ABBADIA LARIANA	A005
IMPERIA	DIANO ARENTINO	D293	LECCO	AIRUNO	A112
IMPERIA	DIANO CASTELLO	D296	LECCO	ANNONE DI BRIANZA	A301
IMPERIA	DIANO MARINA	D297	LECCO	BALLABIO	A594
IMPERIA	DIANO SAN PIETRO	D298	LECCO	BARZAGO	A683
IMPERIA	DOLCEACQUA	D318	LECCO	BARZANO`	A686
IMPERIA	DOLCEDO	D319	LECCO	BARZIO	A687
IMPERIA	IMPERIA	E290	LECCO	BELLANO	A745
IMPERIA	ISOLABONA	E346	LECCO	BOSISIO PARINI	B081
IMPERIA	LUCINASCO	E719	LECCO	BRIVIO	B194
IMPERIA	MENDATICA	F123	LECCO	BULCIAGO	B261
IMPERIA	MOLINI DI TRIORA	F290	LECCO	CALCO	B396
IMPERIA	MONTALTO LIGURE	F406	LECCO	CARENNO	B763
IMPERIA	MONTEGROSSO PIAN LATTE	F528	LECCO	CASARGO	B937
IMPERIA	OLIVETTA SAN MICHELE	G041	LECCO	CASSAGO BRIANZA	B996
IMPERIA	OSPEDALETTI	G164	LECCO	CASSINA VALSASSINA	C024
IMPERIA	PERINALDO	G454	LECCO	CASTELLO DI BRIANZA	C187
IMPERIA	PIETRABRUNA	G607	LECCO	CERNUSCO LOMBARDONE	C521
IMPERIA	PIEVE DI TECO	G632	LECCO	CESANA BRIANZA	C563
IMPERIA	PIGNA	G660	LECCO	CIVATE	C752
IMPERIA	POMPEIANA	G814	LECCO	COLLE BRIANZA	C851
IMPERIA	PONTEDASSIO	G840	LECCO	CORTENOVA	D065
IMPERIA	PORNASSIO	G890	LECCO	COSTA MASNAGA	D112
IMPERIA	PRELA`	H027	LECCO	CRANDOLA VALSASSINA	D131
IMPERIA	RANZO	H180	LECCO	CREMELLA	D143
IMPERIA	REZZO	H257	LECCO	CREMENO	D145
IMPERIA	RIVA LIGURE	H328	LECCO	DERVIO	D280
IMPERIA	ROCCHETTA NERVINA	H460	LECCO	DOLZAGO	D327
IMPERIA	SAN BARTOLOMEO AL MARE	H763	LECCO	DORIO	D346
IMPERIA	SAN BIAGIO DELLA CIMA	H780	LECCO	ELLO	D398
IMPERIA	SAN LORENZO AL MARE	H957	LECCO	ERVE	D428
IMPERIA	SAN REMO	I138	LECCO	ESINO LARIO	D436
IMPERIA	SANTO STEFANO AL MARE	I365	LECCO	GARBAGNATE MONASTERO	D913
IMPERIA	SEBORGA	I556	LECCO	GARLATE	D926
IMPERIA	SOLDANO	I796	LECCO	IMBERSAGO	E287
IMPERIA	TAGGIA	L024	LECCO	INTROBIO	E305
IMPERIA	TRIORA	L430	LECCO	LECCO	E507
IMPERIA	VALLEBONA	L596	LECCO	LIERNA	E581
IMPERIA	VALLECROSIA	L599	LECCO	LOMAGNA	E656
IMPERIA	VASIA	L693	LECCO	MALGRATE	E858
IMPERIA	VENTIMIGLIA	L741	LECCO	MARGNO	E947
IMPERIA	VESSALICO	L809	LECCO	MISSAGLIA	F248
IMPERIA	VILLA FARALDI	L943	LECCO	MOGGIO	F265
CROTONE	BELVEDERE DI SPINELLO	A772	LECCO	MOLTENO	F304
CROTONE	CACCURI	B319	LECCO	MONTE MARENZO	F561
CROTONE	CARFIZZI	B771	LECCO	MONTEVECCHIA	F657
CROTONE	CASABONA	B857	LECCO	MONTICELLO BRIANZA	F674
CROTONE	CASTELSILANO	B968	LECCO	MORTERONE	F758
CROTONE	CIRO`	C725	LECCO	NIBIONNO	F887
CROTONE	CIRO` MARINA	C726	LECCO	OGGIONO	G009
CROTONE	CROTONE	D122	LECCO	OLGINATE	G030
CROTONE	COTRONEI	D123	LECCO	OLIVETO LARIO	G040
CROTONE	CRUCOLI	D189	LECCO	OSNAGO	G161
CROTONE	CUTRO	D236	LECCO	PADERNO D`ADDA	G218
CROTONE	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	E339	LECCO	ROBBIATE	G223
CROTONE	MELISSA	F108	LECCO	PAGNONA	G241
CROTONE	MESORACA	F157	LECCO	PARLASCO	G336

LECCO	PASTURO	G368
LECCO	PEREGO	G448
LECCO	PERLEDO	G456
LECCO	PESCATE	G485
LECCO	PREMANA	H028
LECCO	PRIMALUNA	H063
LECCO	ROGENO	H486
LECCO	ROVAGNATE	H596
LECCO	SANTA MARIA HOE`	I243
LECCO	SIRONE	I759
LECCO	SIRTORI	I761
LECCO	SUELLO	I996
LECCO	TACENO	L022
LECCO	TORRE DE` BUSI	L257
LECCO	TREMENICO	L368
LECCO	VALGREGHENTINO	L581
LECCO	VALMADRERA	L634
LECCO	VARENNA	L680
LECCO	VENDROGNO	L731
LECCO	VERCURAGO	L751
LECCO	VERDERIO INFERIORE	L755
LECCO	VERDERIO SUPERIORE	L756
LECCO	VIGANO`	L866
LUCCA	ALTOPASCIO	A241
LUCCA	BAGNI DI LUCCA	A560
LUCCA	BARGA	A657
LUCCA	CAPANNORI	B648
LUCCA	CAREGGINE	B760
LUCCA	CASTELNUOVO GARFAGNANA	C236
LUCCA	CASTIGLIONE GARFAGNANA	C303
LUCCA	COREGLIA ANTELMINELLI	C996
LUCCA	FORTE DE MARMI	D730
LUCCA	GALLICANO	D874
LUCCA	MASSAROSA	F035
LUCCA	MINUCCIANO	F225
LUCCA	MOLAZZANA	F283
LUCCA	MONTECARLO	F452
LUCCA	PESCAGLIA	G480
LUCCA	PIAZZA AL SERCHIO	G582
LUCCA	PIETRASANTA	G628
LUCCA	PIEVE FOSCIANA	G648
LUCCA	PORCARI	G882
LUCCA	SAN ROMANO GARFAGNANA	I142
LUCCA	SILLANO	I737
LUCCA	STAZZEMA	I942
LUCCA	VAGLI SOTTO	L533
LUCCA	VERGEMOLI	L763
LUCCA	VIAREGGIO	L833
LUCCA	VILLA BASILICA	L913
LUCCA	VILLA COLLEMANDINA	L926
MESSINA	ALCARA LI FUSI	A177
MESSINA	ALI`	A194
MESSINA	ALI` TERME	A201
MESSINA	ANTILLO	A313
MESSINA	BARCELLONA POZZO GOTTO	A638
MESSINA	BASICO`	A698
MESSINA	BROLO	B198
MESSINA	CAPIZZI	B660
MESSINA	CAPO D`ORLANDO	B666
MESSINA	CAPRI LEONE	B695
MESSINA	CARONIA	B804
MESSINA	CASALVECCHIO SICULO	B918
MESSINA	CASTELL`UMBERTO	C051
MESSINA	CASTEL DI LUCIO	C094
MESSINA	CASTELMOLA	C210
MESSINA	CASTROREALE	C347
MESSINA	CESARO`	C568
MESSINA	CONDRO`	C956
MESSINA	FALCONE	D474
MESSINA	FICARRA	D569
MESSINA	FIUMEDINISI	D622
MESSINA	FLORESTA	D635
MESSINA	FONDACHELLI-FANTINA	D661
MESSINA	FORZA D`AGRO`	D733
MESSINA	FRANCAVILLA DI SICILIA	D765
MESSINA	FRAZZANO`	D793
MESSINA	FURCI SICULO	D824
MESSINA	FURNARI	D825
MESSINA	GAGGI	D844
MESSINA	GALATI MAMERTINO	D861
MESSINA	GALLODORO	D885
MESSINA	GIARDINI-NAXOS	E014
MESSINA	GIOIOSA MAREA	E043
MESSINA	GRANITI	E142
MESSINA	GUALTIERI SICAMINO`	E233
MESSINA	ITALA	E374
MESSINA	LETOIANNI	E555
MESSINA	LIBRIZZI	E571
MESSINA	LIMINA	E594
MESSINA	LONGI	E674
MESSINA	MALVAGNA	E869
MESSINA	MANDANICI	E876
MESSINA	MAZZARRA` SANT`ANDREA	F066
MESSINA	MERI`	F147
MESSINA	MESSINA	F158
MESSINA	MILAZZO	F206
MESSINA	MILITELLO ROSMARINO	F210
MESSINA	MIRTO	F242
MESSINA	MISTRETTA	F251
MESSINA	MOIO ALCANTARA	F277
MESSINA	MONFORTE SAN GIORGIO	F359
MESSINA	MONGIUFFI MELIA	F368
MESSINA	MONTAGNAREALE	F395
MESSINA	MONTALBANO ELICONA	F400
MESSINA	MOTTA CAMASTRA	F772
MESSINA	MOTTA D`AFFERMO	F773
MESSINA	NASO	F848
MESSINA	NIZZA DI SICILIA	F901
MESSINA	NOVARA DI SICILIA	F951
MESSINA	OLIVERI	G036
MESSINA	PACE DEL MELA	G209
MESSINA	PAGLIARA	G234
MESSINA	PATTI	G377
MESSINA	PETTINEO	G522
MESSINA	PIRAINO	G699
MESSINA	RACCUIA	H151
MESSINA	REITANO	H228
MESSINA	ROCCAVALDINA	H380
MESSINA	ROCCAFIORITA	H405
MESSINA	ROCCALUMERA	H418
MESSINA	ROCCELLA VALDEMONE	H455
MESSINA	RODI` MILICI	H479
MESSINA	ROMETTA	H519
MESSINA	SAN FILIPPO DEL MELA	H842
MESSINA	SAN FRATELLO	H850
MESSINA	SAN MARCO D`ALUNZIO	H982
MESSINA	SAN PIER NICETO	I084
MESSINA	SAN PIERO PATTI	I086
MESSINA	S SALVATORE DI FITALIA	I147
MESSINA	SANTA DOMENICA VITTORIA	I184
MESSINA	SANT`AGATA DI MILITELLO	I199
MESSINA	SANT`ALESSIO SICULO	I215
MESSINA	SANTA LUCIA DEL MELA	I220
MESSINA	SANT`ANGELO DI BROLO	I283
MESSINA	SANTA TERESA DI RIVA	I311
MESSINA	SAN TEODORO	I328
MESSINA	S STEFANO DI CAMASTRA	I370
MESSINA	SAPONARA	I420

MESSINA	SAVOCA	I477
MESSINA	SCALETTA ZANCLEA	I492
MESSINA	SINAGRA	I747
MESSINA	SPADAFORA	I881
MESSINA	TAORMINA	L042
MESSINA	TORREGROTTA	L271
MESSINA	TORTORICI	L308
MESSINA	TRIPI	L431
MESSINA	TUSA	L478
MESSINA	UCRIA	L482
MESSINA	VALDINA	L561
MESSINA	VENETICO	L735
MESSINA	VILLAFRANCA TIRRENA	L950
MESSINA	TERME VIGLIATORE	M210
MESSINA	ACQUEDOLCI	M211
MESSINA	TORRENOVA	M286
MANTOVA	ACQUANEGRA SUL CHIESE	A038
MANTOVA	ASOLA	A470
MANTOVA	BAGNOLO SAN VITO	A575
MANTOVA	BIGARELLO	A866
MANTOVA	BORGOFORTE	B011
MANTOVA	MOTTEGGIANA	B012
MANTOVA	BORGOFRANCO SUL PO	B013
MANTOVA	BOZZOLO	B110
MANTOVA	CANNETO SULL`OGLIO	B612
MANTOVA	CARBONARA PO	B739
MANTOVA	CASALMORO	B901
MANTOVA	CASALOLDO	B907
MANTOVA	CASALROMANO	B911
MANTOVA	CASTELBELFORTE	C059
MANTOVA	CASTEL D`ARIO	C076
MANTOVA	CASTEL GOFFREDO	C118
MANTOVA	CASTELLUCCHIO	C195
MANTOVA	CASTIGLIONE D STIVIERE	C312
MANTOVA	CAVRIANA	C406
MANTOVA	CERESARA	C502
MANTOVA	COMMESSAGGIO	C930
MANTOVA	CURTATONE	D227
MANTOVA	DOSOLO	D351
MANTOVA	FELONICA	D529
MANTOVA	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	D949
MANTOVA	GAZZUOLO	D959
MANTOVA	GOITO	E078
MANTOVA	GONZAGA	E089
MANTOVA	GUIDIZZOLO	E261
MANTOVA	MAGNACAVALLO	E818
MANTOVA	MANTOVA	E897
MANTOVA	MARCARIA	E922
MANTOVA	MARIANA MANTOVANA	E949
MANTOVA	MARMIROLO	E962
MANTOVA	MEDOLE	F086
MANTOVA	MOGLIA	F267
MANTOVA	MONZAMBANO	F705
MANTOVA	VILLA POMA	F804
MANTOVA	OSTIGLIA	G186
MANTOVA	PEGOGNAGA	G417
MANTOVA	PIEVE DI CORIANO	G633
MANTOVA	PIUBEGA	G717
MANTOVA	POGGIO RUSCO	G753
MANTOVA	POMPONESCO	G816
MANTOVA	PONTI SUL MINCIO	G862
MANTOVA	PORTO MANTOVANO	G917
MANTOVA	VIRGILIO	H123
MANTOVA	QUINGENTOLE	H129
MANTOVA	QUISTELLO	H143
MANTOVA	REDONDESCO	H218
MANTOVA	REVERE	H248
MANTOVA	RIVAROLO MANTOVANO	H342
MANTOVA	RODIGO	H481
MANTOVA	RONCOFERRARO	H541
MANTOVA	ROVERBELLA	H604
MANTOVA	SABBIONETA	H652
MANTOVA	SAN BENEDETTO PO	H771
MANTOVA	SAN GIACOMO D SEGNATE	H870
MANTOVA	SAN GIORGIO DI MANTOVA	H883
MANTOVA	SAN GIOVANNI DEL DOSSO	H912
MANTOVA	SAN MARTINO DALL`ARGINE	I005
MANTOVA	SCHIVENOGLIA	I532
MANTOVA	SERMIDE	I632
MANTOVA	SERRAVALLE A PO	I662
MANTOVA	SOLFERINO	I801
MANTOVA	SUSTINENTE	L015
MANTOVA	SUZZARA	L020
MANTOVA	VIADANA	L826
MANTOVA	VILLIMPENTA	M044
MANTOVA	VOLTA MANTOVANA	M125
MASSA CARRARA	CARRARA	B832
MASSA CARRARA	MASSA	F023
MASSA CARRARA	MONTIGNOSO	F679
MASSA CARRARA	PONTREMOLI	G870
MATERA	ACCETTURA	A017
MATERA	ALIANO	A196
MATERA	BERNALDA	A801
MATERA	NOVA SIRI	A942
MATERA	CALCIANO	B391
MATERA	CIRIGLIANO	C723
MATERA	COLOBRARO	C888
MATERA	CRACO	D128
MATERA	VALSINNI	D513
MATERA	FERRANDINA	D547
MATERA	GARAGUSO	D909
MATERA	GORGOGLIONE	E093
MATERA	GRASSANO	E147
MATERA	GROTTOLE	E213
MATERA	IRSINA	E326
MATERA	MATERA	F052
MATERA	MIGLIONICO	F201
MATERA	MONTALBANO IONICO	F399
MATERA	MONTESCAGLIOSO	F637
MATERA	OLIVETO LUCANO	G037
MATERA	PISTICCI	G712
MATERA	POLICORO	G786
MATERA	POMARICO	G806
MATERA	ROTONDELLA	H591
MATERA	SALANDRA	H687
MATERA	SAN GIORGIO LUCANO	H888
MATERA	SAN MAURO FORTE	I029
MATERA	STIGLIANO	I954
MATERA	TRICARICO	L418
MATERA	TURSI	L477
MATERA	SCANZANO IONICO	M256
NUORO	TORTOLI`	A355
NUORO	ARITZO	A407
NUORO	ARZANA	A454
NUORO	ATZARA	A492
NUORO	AUSTIS	A503
NUORO	BAUNEI	A722
NUORO	BELVI	A776
NUORO	BIRORI	A880
NUORO	BITTI	A895
NUORO	BOLOTANA	A948
NUORO	BORORE	B056
NUORO	BORTIGALI	B062
NUORO	BOSA	B068
NUORO	DESULO	D287
NUORO	DORGALI	D345
NUORO	DUALCHI	D376
NUORO	ESCALAPLANO	D430

NUORO	ESCOLCA	D431
NUORO	ESTERZILI	D443
NUORO	FLUSSIO	D640
NUORO	FONNI	D665
NUORO	GADONI	D842
NUORO	GAIRO	D859
NUORO	GALTELLI	D888
NUORO	GAVOI	D947
NUORO	GENONI	D968
NUORO	GERGEI	D982
NUORO	GIRASOLE	E049
NUORO	IRGOLI	E323
NUORO	ISILI	E336
NUORO	JERZU	E387
NUORO	LACONI	E400
NUORO	LANUSEI	E441
NUORO	LEI	E517
NUORO	LOCERI	E644
NUORO	LOCULI	E646
NUORO	LODE`	E647
NUORO	LODINE	E649
NUORO	LOTZORAI	E700
NUORO	LULA	E736
NUORO	MACOMER	E788
NUORO	MAGOMADAS	E825
NUORO	MAMOIADA	E874
NUORO	MEANA SARDO	F073
NUORO	MONTRESTA	F698
NUORO	NORAGUGUME	F933
NUORO	NURAGUS	F981
NUORO	NURALLAO	F982
NUORO	NURRI	F986
NUORO	OLIENA	G031
NUORO	OLLOLAI	G044
NUORO	OLZAI	G058
NUORO	ONANI	G064
NUORO	ONIFAI	G070
NUORO	ONIFERI	G071
NUORO	ORANI	G084
NUORO	ORGOSOLO	G097
NUORO	OROSEI	G119
NUORO	OROTELLI	G120
NUORO	ORROLI	G122
NUORO	ORTUERI	G146
NUORO	ORUNE	G147
NUORO	OSIDDA	G154
NUORO	OSINI	G158
NUORO	OTTANA	G191
NUORO	OVODDA	G201
NUORO	PERDASDEFOGU	G445
NUORO	SADALI	H659
NUORO	SAGAMA	H661
NUORO	SARULE	I448
NUORO	SERRI	I668
NUORO	SEUI	I706
NUORO	SEULO	I707
NUORO	SINDIA	I748
NUORO	SINISCOLA	I751
NUORO	SORGONO	I851
NUORO	SUNI	L006
NUORO	TALANA	L036
NUORO	TERTENIA	L140
NUORO	TETI	L153
NUORO	TIANA	L160
NUORO	TINNURA	L172
NUORO	TONARA	L202
NUORO	TORPE`	L231
NUORO	TRIEI	L423
NUORO	ULASSAI	L489
NUORO	URZULEI	L506
NUORO	USSASSAI	L514
NUORO	VILLAGRANDE STRISAILI	L953
NUORO	VILLANOVATULO	L992
PISA	BUTI	B303
PISA	CAPANNOLI	B647
PISA	CASALE MARITTIMO	B878
PISA	CASTELFRANCO DI SOTTO	C113
PISA	CASTELLINA MARITTIMA	C174
PISA	CASTELNUOVO VAL DI CECINA	C244
PISA	CHIANNI	C609
PISA	GUARDISTALLO	E250
PISA	LAIATICO	E413
PISA	MONTECATINI VAL DI CECINA	F458
PISA	MONTESCUDAIO	F640
PISA	MONTEVERDI MARITTIMO	F661
PISA	PECCIOLI	G395
PISA	POMARANCE	G804
PISA	SAN MINIATO	I046
PISA	SANTA CROCE SULL`ARNO	I177
PISA	VECCHIANO	L702
PISA	VOLTERRA	M126
REGGIO CALABRIA	AFRICO	A065
REGGIO CALABRIA	AGNANA CALABRA	A077
REGGIO CALABRIA	ANOIA	A303
REGGIO CALABRIA	ANTONIMINA	A314
REGGIO CALABRIA	ARDORE	A385
REGGIO CALABRIA	BAGALADI	A544
REGGIO CALABRIA	BAGNARA CALABRA	A552
REGGIO CALABRIA	BENESTARE	A780
REGGIO CALABRIA	BIANCO	A843
REGGIO CALABRIA	BIVONGI	A897
REGGIO CALABRIA	BOVA	B097
REGGIO CALABRIA	BOVALINO	B098
REGGIO CALABRIA	BOVA MARINA	B099
REGGIO CALABRIA	BRANCALEONE	B118
REGGIO CALABRIA	BRUZZANO ZEFFIRIO	B234
REGGIO CALABRIA	CALANNA	B379
REGGIO CALABRIA	CAMINI	B481
REGGIO CALABRIA	CAMPO CALABRO	B516
REGGIO CALABRIA	CANDIDONI	B591
REGGIO CALABRIA	CANOLO	B617
REGGIO CALABRIA	CARAFFA DEL BIANCO	B718
REGGIO CALABRIA	CARDETO	B756
REGGIO CALABRIA	CARERI	B766
REGGIO CALABRIA	CASIGNANA	B966
REGGIO CALABRIA	CAULONIA	C285
REGGIO CALABRIA	CIMINA`	C695
REGGIO CALABRIA	CINQUEFRONDI	C710
REGGIO CALABRIA	CITTANOVA	C747
REGGIO CALABRIA	CONDOFURI	C954
REGGIO CALABRIA	COSOLETO	D089
REGGIO CALABRIA	DELIANUOVA	D268
REGGIO CALABRIA	FEROLETO DELLA CHIESA	D545
REGGIO CALABRIA	FERRUZZANO	D557
REGGIO CALABRIA	FIUMARA	D619
REGGIO CALABRIA	MONTEBELLO IONICO	D746
REGGIO CALABRIA	GALATRO	D864
REGGIO CALABRIA	GERACE	D975
REGGIO CALABRIA	LOCRI	D976
REGGIO CALABRIA	GIFFONE	E025
REGGIO CALABRIA	GIOIA TAURO	E041
REGGIO CALABRIA	GIOIOSA IONICA	E044
REGGIO CALABRIA	GROTTERIA	E212
REGGIO CALABRIA	LAGANADI	E402
REGGIO CALABRIA	LAUREANA DI BORRELLO	E479
REGGIO CALABRIA	MAMMOLA	E873
REGGIO CALABRIA	MARINA D GIOIOSA IONICA	E956
REGGIO CALABRIA	MAROPATI	E968

REGGIO CALABRIA	MARTONE	E993
REGGIO CALABRIA	MELICUCCA`	F105
REGGIO CALABRIA	MELICUCCO	F106
REGGIO CALABRIA	MELITO DI PORTO SALVO	F112
REGGIO CALABRIA	MOLOCHIO	F301
REGGIO CALABRIA	MONASTERACE	F324
REGGIO CALABRIA	MOTTA SAN GIOVANNI	F779
REGGIO CALABRIA	OPPIDO MAMERTINA	G082
REGGIO CALABRIA	PALIZZI	G277
REGGIO CALABRIA	PALMI	G288
REGGIO CALABRIA	PAZZANO	G394
REGGIO CALABRIA	PLACANICA	G729
REGGIO CALABRIA	PLATI`	G735
REGGIO CALABRIA	POLISTENA	G791
REGGIO CALABRIA	PORTIGLIOLA	G905
REGGIO CALABRIA	SAMO	H013
REGGIO CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	H224
REGGIO CALABRIA	RIACE	H265
REGGIO CALABRIA	RIZZICONI	H359
REGGIO CALABRIA	ROCCAFORTE DEL GRECO	H408
REGGIO CALABRIA	ROCCELLA IONICA	H456
REGGIO CALABRIA	ROGHUDI	H489
REGGIO CALABRIA	ROSARNO	H558
REGGIO CALABRIA	SAN GIORGIO MORGETO	H889
REGGIO CALABRIA	SAN GIOVANNI DI GERACE	H903
REGGIO CALABRIA	SAN LORENZO	H959
REGGIO CALABRIA	SAN LUCA	H970
REGGIO CALABRIA	SAN PIETRO DI CARIDA`	I102
REGGIO CALABRIA	SAN PROCOPIO	I132
REGGIO CALABRIA	SAN ROBERTO	I139
REGGIO CALABRIA	S CRISTINA D`ASPROMONTE	I176
REGGIO CALABRIA	SANT`AGATA DEL BIANCO	I198
REGGIO CALABRIA	S ALESSIO IN ASPROMONTE	I214
REGGIO CALABRIA	S EUFEMIA D`ASPROMONTE	I333
REGGIO CALABRIA	SANT`ILARIO DELLO IONIO	I341
REGGIO CALABRIA	S STEFANO IN ASPROMONTE	I371
REGGIO CALABRIA	SCIDO	I536
REGGIO CALABRIA	SCILLA	I537
REGGIO CALABRIA	SEMINARA	I600
REGGIO CALABRIA	SERRATA	I656
REGGIO CALABRIA	SIDERNO	I725
REGGIO CALABRIA	SINOPOLI	I753
REGGIO CALABRIA	STAITI	I936
REGGIO CALABRIA	STIGNANO	I955
REGGIO CALABRIA	STILO	I956
REGGIO CALABRIA	TAURIANOVA	L063
REGGIO CALABRIA	TERRANOVA SAPPO MINULIO	L127
REGGIO CALABRIA	VARAPODIO	L673
REGGIO CALABRIA	VILLA SAN GIOVANNI	M018
REGGIO CALABRIA	SAN FERDINANDO	M277
RAGUSA	ACATE	A014
RAGUSA	CHIARAMONTE GULFI	C612
RAGUSA	COMISO	C927
RAGUSA	GIARRATANA	E016
RAGUSA	ISPICA	E366
RAGUSA	MODICA	F258
RAGUSA	MONTEROSSO ALMO	F610
RAGUSA	POZZALLO	G953
RAGUSA	RAGUSA	H163
RAGUSA	SANTA CROCE CAMERINA	I178
RAGUSA	SCICLI	I535
RAGUSA	VITTORIA	M088
SONDRIO	ALBAREDO PER SAN MARCO	A135
SONDRIO	ALBOSAGGIA	A172
SONDRIO	ANDALO VALTELLINO	A273
SONDRIO	ARDENNO	A382
SONDRIO	BEMA	A777
SONDRIO	BUGLIO IN MONTE	B255
SONDRIO	CAIOLO	B366
SONDRIO	CASTELLO DELL`ACQUA	C186
SONDRIO	CASTIONE ANDEVENNO	C325
SONDRIO	CEDRASCO	C418
SONDRIO	CERCINO	C493
SONDRIO	CHIURO	C651
SONDRIO	CINO	C709
SONDRIO	CIVO	C785
SONDRIO	COLORINA	C903
SONDRIO	COSIO VALTELLINO	D088
SONDRIO	DAZIO	D258
SONDRIO	DELEBIO	D266
SONDRIO	DUBINO	D377
SONDRIO	FAEDO VALTELLINO	D456
SONDRIO	FORCOLA	D694
SONDRIO	FUSINE	D830
SONDRIO	GEROLA ALTA	D990
SONDRIO	MANTELLO	E896
SONDRIO	MELLO	F115
SONDRIO	PEDESINA	G410
SONDRIO	PIANTEDO	G572
SONDRIO	PIATEDA	G576
SONDRIO	PONTE IN VALTELLINA	G829
SONDRIO	RASURA	H192
SONDRIO	TALAMONA	L035
SONDRIO	TARTANO	L056
SONDRIO	TRAONA	L330
SONDRIO	TRESIVIO	L392
SONDRIO	VAL MASINO	L638
LA SPEZIA	AMEGLIA	A261
LA SPEZIA	ARCOLA	A373
LA SPEZIA	BEVERINO	A836
LA SPEZIA	BOLANO	A932
LA SPEZIA	BONASSOLA	A961
LA SPEZIA	BORGHETTO DI VARA	A992
LA SPEZIA	BRUGNATO	B214
LA SPEZIA	CALICE AL CORNOVIGLIO	B410
LA SPEZIA	CARRO	B838
LA SPEZIA	CARRODANO	B839
LA SPEZIA	CASTELNUOVO MAGRA	C240
LA SPEZIA	DEIVA MARINA	D265
LA SPEZIA	FOLLO	D655
LA SPEZIA	FRAMURA	D758
LA SPEZIA	SESTA GODANO	E070
LA SPEZIA	LA SPEZIA	E463
LA SPEZIA	LERICI	E542
LA SPEZIA	LEVANTO	E560
LA SPEZIA	MAISSANA	E842
LA SPEZIA	MONTEROSSO AL MARE	F609
LA SPEZIA	ORTONOVO	G143
LA SPEZIA	PIGNONE	G664
LA SPEZIA	PORTOVENERE	G925
LA SPEZIA	RICCO` D GOLFO D SPEZIA	H275
LA SPEZIA	RIOMAGGIORE	H304
LA SPEZIA	ROCCHETTA DI VARA	H461
LA SPEZIA	SANTO STEFANO DI MAGRA	I363
LA SPEZIA	SARZANA	I449
LA SPEZIA	VARESE LIGURE	L681
LA SPEZIA	VERNAZZA	L774
LA SPEZIA	VEZZANO LIGURE	L819
LA SPEZIA	ZIGNAGO	M177
SAVONA	ALASSIO	A122
SAVONA	ALBENGA	A145
SAVONA	ALBISSOLA MARINA	A165
SAVONA	ALBISOLA SUPERIORE	A166
SAVONA	ALTARE	A226
SAVONA	ANDORA	A278
SAVONA	ARNASCO	A422
SAVONA	BALESTRINO	A593
SAVONA	BARDINETO	A647

SAVONA	BERGEGGI	A796	TRAPANI	VITA	M081
SAVONA	BOISSANO	A931	VICENZA	AGUGLIARO	A093
SAVONA	BORGHETTO SANTO SPIRITO	A999	VICENZA	ALBETTONE	A154
SAVONA	BORGIO-VEREZZI	B005	VICENZA	ALONTE	A220
SAVONA	CAIRO MONTENOTTE	B369	VICENZA	ALTAVILLA VICENTINA	A231
SAVONA	CALICE LIGURE	B409	VICENZA	ALTISSIMO	A236
SAVONA	CALIZZANO	B416	VICENZA	ARCUGNANO	A377
SAVONA	CASANOVA LERRONE	B927	VICENZA	ARSIERO	A444
SAVONA	CASTELBIANCO	C063	VICENZA	ARZIGNANO	A459
SAVONA	CASTELVECCHIO DI R B	C276	VICENZA	ASIAGO	A465
SAVONA	CELLE LIGURE	C443	VICENZA	ASIGLIANO VENETO	A467
SAVONA	CERIALE	C510	VICENZA	BARBARANO VICENTINO	A627
SAVONA	CISANO SUL NEVA	C729	VICENZA	BASSANO DEL GRAPPA	A703
SAVONA	DEGO	D264	VICENZA	BOLZANO VICENTINO	A954
SAVONA	ERLI	D424	VICENZA	BREGANZE	B132
SAVONA	ORCO FEGLINO	D522	VICENZA	BRENDOLA	B143
SAVONA	FINALE LIGURE	D600	VICENZA	BRESSANVIDO	B161
SAVONA	GARLENDA	D927	VICENZA	BROGLIANO	B196
SAVONA	GIUSTENICE	E064	VICENZA	CALDOGNO	B403
SAVONA	GIUSVALLA	E066	VICENZA	CALTRANO	B433
SAVONA	LAIGUEGLIA	E414	VICENZA	CALVENE	B441
SAVONA	LOANO	E632	VICENZA	CAMISANO VICENTINO	B485
SAVONA	MAGLIOLO	E816	VICENZA	CAMPIGLIA DEI BERICI	B511
SAVONA	MALLARE	E860	VICENZA	CAMPOLONGO SUL BRENTA	B547
SAVONA	MIOGLIA	F226	VICENZA	CARRE`	B835
SAVONA	MURIALDO	F813	VICENZA	CARTIGLIANO	B844
SAVONA	NASINO	F847	VICENZA	CASSOLA	C037
SAVONA	NOLI	F926	VICENZA	CASTEGNERO	C056
SAVONA	ONZO	G076	VICENZA	CASTELGOMBERTO	C119
SAVONA	ORTOVERO	G144	VICENZA	CHIAMPO	C605
SAVONA	PIANA CRIXIA	G542	VICENZA	CHIUPPANO	C650
SAVONA	PIETRA LIGURE	G605	VICENZA	CISMON DEL GRAPPA	C734
SAVONA	PONTINVREA	G866	VICENZA	COGOLLO DEL CENGIO	C824
SAVONA	QUILIANO	H126	VICENZA	CONCO	C949
SAVONA	RIALTO	H266	VICENZA	CORNEDO VICENTINO	D020
SAVONA	SASSELLO	I453	VICENZA	COSTABISSARA	D107
SAVONA	SAVONA	I480	VICENZA	CREAZZO	D136
SAVONA	SPOTORNO	I926	VICENZA	CRESPADORO	D156
SAVONA	STELLA	I946	VICENZA	DUEVILLE	D379
SAVONA	STELLANELLO	I947	VICENZA	ENEGO	D407
SAVONA	TESTICO	L152	VICENZA	FARA VICENTINO	D496
SAVONA	TOVO SAN GIACOMO	L315	VICENZA	TONEZZA DEL CIMONE	D717
SAVONA	URBE	L499	VICENZA	FOZA	D750
SAVONA	VADO LIGURE	L528	VICENZA	GALLIO	D882
SAVONA	VARAZZE	L675	VICENZA	GAMBELLARA	D897
SAVONA	VENDONE	L730	VICENZA	GAMBUGLIANO	D902
SAVONA	VEZZI PORTIO	L823	VICENZA	GRANCONA	E138
SAVONA	VILLANOVA D`ALBENGA	L975	VICENZA	GRISIGNANO DI ZOCCO	E184
SAVONA	ZUCCARELLO	M197	VICENZA	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	E226
TRAPANI	ALCAMO	A176	VICENZA	ISOLA VICENTINA	E354
TRAPANI	BUSETO PALIZZOLO	B288	VICENZA	LAGHI	E403
TRAPANI	CALATAFIMI SEGESTA	B385	VICENZA	LASTEBASSE	E465
TRAPANI	CAMPOBELLO DI MAZARA	B521	VICENZA	LONGARE	E671
TRAPANI	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	C130	VICENZA	LONIGO	E682
TRAPANI	CASTELVETRANO	C286	VICENZA	LUGO DI VICENZA	E731
TRAPANI	CUSTONACI	D234	VICENZA	LUSIANA	E762
TRAPANI	ERICE	D423	VICENZA	MALO	E864
TRAPANI	GIBELLINA	E023	VICENZA	MARANO VICENTINO	E912
TRAPANI	MARSALA	E974	VICENZA	MAROSTICA	E970
TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	F061	VICENZA	MASON VICENTINO	F019
TRAPANI	PACECO	G208	VICENZA	MOLVENA	F306
TRAPANI	VALDERICE	G319	VICENZA	MONTEBELLO VICENTINO	F442
TRAPANI	PARTANNA	G347	VICENZA	MONTECCHIO MAGGIORE	F464
TRAPANI	POGGIOREALE	G767	VICENZA	MONTECCHIO PRECALCINO	F465
TRAPANI	SALAPARUTA	H688	VICENZA	MONTE DI MALO	F486
TRAPANI	SALEMI	H700	VICENZA	MONTEGALDA	F514
TRAPANI	SANTA NINFA	I291	VICENZA	MONTEGALDELLA	F515
TRAPANI	SAN VITO LO CAPO	I407	VICENZA	MONTEVIALE	F662
TRAPANI	TRAPANI	L331	VICENZA	MONTICELLO CONTE OTTO	F675

VICENZA	MONTORSO VICENTINO	F696
VICENZA	MOSSANO	F768
VICENZA	SALCEDO	F810
VICENZA	MUSSOLENTE	F829
VICENZA	NANTO	F838
VICENZA	NOGAROLE VICENTINO	F922
VICENZA	NOVE	F957
VICENZA	NOVENTA VICENTINA	F964
VICENZA	ORGIANO	G095
VICENZA	PIANEZZE	G560
VICENZA	PIOVENE-ROCCHETTE	G694
VICENZA	POIANA MAGGIORE	G776
VICENZA	POSINA	G931
VICENZA	POVE DEL GRAPPA	G943
VICENZA	POZZOLEONE	G957
VICENZA	ROSA`	H556
VICENZA	ROSSANO VENETO	H580
VICENZA	ROTZO	H594
VICENZA	SANDRIGO	H829
VICENZA	SAN GERMANO DEI BERICI	H863
VICENZA	SAN NAZARIO	I047
VICENZA	SAN PIETRO MUSSOLINO	I117
VICENZA	SANTORSO	I353
VICENZA	SAN VITO DI LEGUZZANO	I401
VICENZA	SARCEDO	I425
VICENZA	SAREGO	I430
VICENZA	SCHIAVON	I527
VICENZA	SCHIO	I531
VICENZA	SOLAGNA	I783
VICENZA	SOSSANO	I867
VICENZA	SOVIZZO	I879
VICENZA	TEZZE SUL BRENTA	L156
VICENZA	THIENE	L157
VICENZA	TORREBELVICINO	L248
VICENZA	TORRI DI QUARTESOLO	L297
VICENZA	TRISSINO	L433
VICENZA	VALDASTICO	L554
VICENZA	VALLI DEL PASUBIO	L624
VICENZA	VALSTAGNA	L650
VICENZA	VELO D`ASTICO	L723
VICENZA	VICENZA	L840
VICENZA	VILLAGA	L952
VICENZA	VILLAVERLA	M032
VICENZA	ZANE`	M145
VICENZA	ZERMEGHEDO	M170
VICENZA	ZOVENCEDO	M194
VICENZA	ZUGLIANO	M199
VIBO VALENTIA	ACQUARO	A043
VIBO VALENTIA	ARENA	A386
VIBO VALENTIA	BRIATICO	B169
VIBO VALENTIA	BROGNATURO	B197
VIBO VALENTIA	CAPISTRANO	B655
VIBO VALENTIA	CESSANITI	C581
VIBO VALENTIA	DASA`	D253
VIBO VALENTIA	DINAMI	D303
VIBO VALENTIA	DRAPIA	D364
VIBO VALENTIA	FABRIZIA	D453
VIBO VALENTIA	FILADELFIA	D587
VIBO VALENTIA	FILANDARI	D589
VIBO VALENTIA	FILOGASO	D596
VIBO VALENTIA	FRANCAVILLA ANGITOLA	D762
VIBO VALENTIA	FRANCICA	D767
VIBO VALENTIA	GEROCARNE	D988
VIBO VALENTIA	IONADI	E321
VIBO VALENTIA	JOPPOLO	E389
VIBO VALENTIA	LIMBADI	E590
VIBO VALENTIA	MAIERATO	E836
VIBO VALENTIA	MILETO	F207
VIBO VALENTIA	MONGIANA	F364
VIBO VALENTIA	VIBO VALENTIA	F537
VIBO VALENTIA	MONTEROSSO CALABRO	F607
VIBO VALENTIA	NARDODIPACE	F843
VIBO VALENTIA	NICOTERA	F893
VIBO VALENTIA	PARGHELIA	G335
VIBO VALENTIA	PIZZO	G722
VIBO VALENTIA	PIZZONI	G728
VIBO VALENTIA	POLIA	G785
VIBO VALENTIA	RICADI	H271
VIBO VALENTIA	ROMBIOLO	H516
VIBO VALENTIA	SAN CALOGERO	H785
VIBO VALENTIA	SAN COSTANTINO CALABRO	H807
VIBO VALENTIA	SAN GREGORIO D`IPPONA	H941
VIBO VALENTIA	SAN NICOLA DA CRISSA	I058
VIBO VALENTIA	SANT`ONOFRIO	I350
VIBO VALENTIA	SERRA SAN BRUNO	I639
VIBO VALENTIA	SIMBARIO	I744
VIBO VALENTIA	SORIANELLO	I853
VIBO VALENTIA	SORIANO CALABRO	I854
VIBO VALENTIA	SPADOLA	I884
VIBO VALENTIA	SPILINGA	I905
VIBO VALENTIA	STEFANACONI	I945
VIBO VALENTIA	TROPEA	L452
VIBO VALENTIA	VALLELONGA	L607
VIBO VALENTIA	VAZZANO	L699
VIBO VALENTIA	ZACCANOPOLI	M138
VIBO VALENTIA	ZAMBRONE	M143
VIBO VALENTIA	ZUNGRI	M204

09A14795

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-291) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.